

**Vorsitz Präsident Peterlini**  
**Presidenza del Presidente Peterlini**

(ore 10.14)

**PRÄSIDENT**: Wir beginnen mit den Arbeiten. Ich bitte um den Namensaufruf.

**DENICOLO'**: *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*  
*(Segretario):(fa l'appello nominale)*

**PRÄSIDENT**: Entschuldigt haben sich die Abgeordneten Fedel, Frasnelli und Munter. Ich bitte um Verlesung des Protokolls.

**DENICOLO'**: *(Sekretär):(verliest das Protokoll)*  
*(Segretario):(legge il processo verbale)*

**PRÄSIDENT**: Sind Bemerkungen zum Protokoll? Keine, dann gilt das Protokoll als genehmigt. Wir kommen jetzt zum **Gesetzentwurf Nr. 63: Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen betreffend Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge und Sozialversicherung sowie neue Maßnahmen in diesem Sachbereich (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Saurer, Kasslatter-Mur, Achmüller, Denicolò und Frasnelli)**

Wir sind bei der Verlesung des Artikels 1. Gestern haben wir den deutschen Artikel verlesen und jetzt verlesen wir den italienischen Text.

Abgeordneter Willeit, bitte.

**WILLEIT**:

Art. 1

(Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente “Interventi in materia di previdenza integrativa”)

1. Alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente “Interventi in materia di previdenza integrativa”, sono apportate le ulteriori modifiche come di seguito:

- a) all'articolo 7, comma 3, le parole “formeranno oggetto di successivo regolamento di esecuzione” sono sostituite dalle parole “verrà regolamentato da ciascuna Provincia autonoma per il proprio territorio di competenza”. L'ultima frase del comma viene stralciata;
- b) all'articolo 8, comma 2, lettera a) dopo le parole “abbiano la cittadinanza italiana” sono aggiunte le parole “o la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea e siano residenti da almeno tre anni nella regione Trentino-Alto Adige oppure siano

- coniugate con persona in possesso dei medesimi requisiti;”. La lettera d) viene soppressa;
- c) all’articolo 10, comma 1, le parole “cittadine italiane” sono sostituite dalle parole “cittadine di uno Stato membro dell’Unione Europea”;
  - d) il comma 1 dell’articolo 11 e il comma 1 dell’articolo 21 sono sostituiti dal seguente:  
“1. Le donne interessate all’intervento previdenziale sono tenute a comunicare la propria adesione alla Provincia autonoma territorialmente competente, sottoscrivendo un impegno a versare annualmente, per venti anni, il contributo previsto ai sensi dell’articolo 7.”;
  - e) all’articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“1. L’assegno è corrisposto a domanda da presentarsi alla Provincia autonoma territorialmente competente entro l’anno di vita del bambino, secondo le modalità indicate dalla rispettiva Giunta provinciale, e sarà erogato in un’unica soluzione entro e non oltre tre mesi dalla data della domanda.”;
  - f) all’articolo 14, comma 4, dopo le parole “solo richiedente per nucleo che sia cittadino” sono inserite le parole “di uno Stato membro dell’Unione Europea e”;
  - g) il comma 2 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:  
“2. Ai fini di cui al comma 1 viene preso in considerazione il reddito del nucleo familiare, conseguito nell’anno solare precedente la data della domanda che sarà determinato con i criteri di cui all’articolo 7, comma 3.”;
  - h) dopo il comma 2 dell’articolo 15 sono inseriti i seguenti due commi e viene soppresso il comma 3:  
“2 bis. L’importo dell’assegno di cui all’articolo 14 è raddoppiato a favore delle famiglie il cui reddito non superi il 50 per cento del limite massimo di cui al comma 1, l’importo è invece triplicato a favore delle famiglie il cui reddito non superi il 25 per cento della misura di cui al comma 1. Lo stesso vale per chi svolge attività lavorativa autonoma e rientra nei rispettivi criteri che verranno fissati con regolamento di esecuzione da emanarsi dalle Province autonome di Bolzano e Trento.  
2 ter. L’importo dell’assegno viene aumentato del 20 per cento qualora spetti per almeno 2 figli.”;
  - i) all’articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“1. L’assegno decorre dal mese successivo a quello in cui sono maturati i requisiti richiesti e viene corrisposto a domanda da presentarsi entro un anno dalla data della decorrenza.”;
  - k) all’articolo 18, comma 1, le parole “un assegno di cura fino al compimento del primo anno di vita” sono sostituite dalle parole “un assegno di cura per ogni figlio fino al compimento del secondo anno di vita” e le parole “prima del compimento dell’anno di vita” sono sostituite dalle parole “prima del compimento dei due anni di vita”; dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:  
“2 bis. L’assegno di cui al comma 1 è altresì concesso in caso di adozione o di affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, a condizione che il bambino non abbia compiuto i due anni

di età al momento dell'adozione rispettivamente affidamento.”; il comma 3 dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

“3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto in misura intera a condizione che il soggetto richiedente non presti attività lavorativa autonoma o subordinata per un periodo complessivo superiore a settantadue giornate lavorative, rispettivamente nel primo e nel secondo anno di vita del bambino. Per ogni giorno lavorativo ulteriore l'importo dell'assegno verrà diminuito di lire 40 mila. Da tale requisito si prescinde con riferimento ai nuclei familiari nei quali sia presente un solo genitore nonché a quelli dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni che operino in aziende in condizioni particolarmente sfavorite sul territorio regionale.”;

l) all'articolo 22, comma 1 le parole “rate bimestrali” sono sostituite dalle parole “rate quadrimestrali”; dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. In caso di morte del figlio che abbia compiuto almeno i tre mesi di età, viene liquidato comunque l'intero assegno quadrimestrale relativo.”;

m) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole “cittadini italiani” sono inserite le parole “o di uno Stato membro dell'Unione Europea” e dopo il comma 3 è aggiunto il comma:

“3 bis. Se la degenza, per scopi terapeutici o per motivi inerenti all'organizzazione ospedaliera, comunque attestati dal medico ospedaliero, subisce delle brevi interruzioni, i quattro giorni di cui al comma 3 saranno detratti una sola volta.”;

n) all'articolo 29, le parole “cittadine italiane” vengono sostituite dalle parole “cittadine di uno Stato membro dell'Unione Europea”;

o) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 33

1. Le persone che intendono beneficiare delle provvidenze di cui al comma 1 devono versare le contribuzioni previste per le singole prestazioni richieste, ai sensi dell'articolo 7. Tale contribuzione è valida per tutto l'anno in corso.

2. A decorrere dall'anno 1997 la misura dei contributi è così determinata:

a) da parte dei soggetti assistiti con il minimo vitale garantito dall'Ente pubblico per almeno sette mesi nell'anno precedente a quello del versamento contributivo è dovuto un contributo fisso di lire 15 mila annue per ciascun intervento richiesto, ad eccezione dei contributi di cui all'articolo 15 comma 3 che è determinato in lire 150 mila e all'articolo 18 che è fissato in lire 30 mila;

b) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito maggiore di quello di cui alla fascia precedente, ma non superiore a lire 13 milioni pro capite, è dovuto un contributo di lire 45 mila annue per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 comma, 3 che è determinato in lire 450 mila e all'articolo 18 che è fissato in lire 80.000 complessive;

c) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito pro capite superiore a lire 13 milioni, ma non superiore a lire 27 milioni è dovuto un contributo di lire 120 mila annue per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo all'articolo 15, comma 3 che è determinato in lire 800 mila e all'articolo 18 che ammonta, in proporzione al reddito pro capite, da un minimo di 80 mila ad un massimo di lire 1 milione annue;

d) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito pro capite superiore a lire 27 milioni è dovuto un contributo di lire 800 mila annue per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15, comma 3 che è determinato in lire 1 milione 800 mila e all'articolo 18 che è fissato in lire 1 milione 200 mila.

3. I contributi previdenziali di cui alla presente legge devono essere versati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e comunque in data non successiva alla data di erogazione della prestazione relativa.

4. Le persone iscritte alle prestazioni di cui agli articoli 10 e 18 che abbiano già goduto di uno o più assegni possono chiedere la cancellazione anticipata dalla relativa forma previdenziale, previo versamento in un'unica rata dei contributi previdenziali relativi al numero di anni rimasti da pagare.”.

**PRÄSIDENT**: Ich bitte um ein bißchen Geduld, um folgendes zu erklären. Wir haben jetzt verschiedene Abänderungsanträge vorliegen. Von diesen Anträgen bleiben alle aufrecht, mit Ausnahme der Abänderungen Saurer und der Abänderungen Morandini, die einzeln und getrennt vorgelegt worden waren. Die verfallen und werden durch das umfangreiche Abänderungspaket absorbiert, das einvernehmlich zwischen Saurer, Morandini und Romano vorgelegt worden ist, das Paket mit 25 Seiten. Wir werden jetzt den Artikel 1 davon verlesen, der bis zur Seite 8 reicht und den bringen wir dann mit den Anträgen, die dazu von anderen Abgeordneten eingereicht worden sind, zur Behandlung. Von den Abgeordneten Morandini, Saurer und Romano bleibt nur mehr dieses einheitliche Paket, das - wie gesagt - 25 Seiten umfaßt.

Ich bitte den Abgeordneten Denicolò den Artikel 1 zu verlesen.

**DENICOLO'**:

### **Abänderungsantrag zu Art. 1**

In Abs. 1 wird Buchst. a) durch den nachfolgenden ersetzt:

„a) In Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 werden die Worte „des ersten Lebensjahres“ durch die Worte „des zweiten Lebensjahres“ ersetzt.

In Abs. 1 werden nach Buchst. a) folgende Buchstaben eingefügt:

„a bis) Nach Art. 3 werden folgende Artikel eingefügt:

„Art. 3 bis  
(Empfänger der Vorsorgeleistungen)

1. Die von diesem Gesetz vorgesehenen Leistungen können von den Personen in Anspruch genommen werden, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

- a) seit mindestens 3 Jahren in der Region Trentino-Südtirol ansässig sind oder mit einer Person verheiratet sind, die dieselbe Voraussetzung erfüllt;
- b) das 18. Lebensjahr vollendet haben; die allfällige Eintragung von Minderjährigen muß von einem di väterliche Gewalt ausübenden Berechtigten gegengezeichnet werden, mit Ausnahme des Falles gemäß Art. 390 und ff. des Zivilgesetzbuches;
- c) bei keiner anderen, aus selbständiger oder lohnabhängiger Arbeit erwachsenden Pflichtversicherung eingetragen sind und keine ähnlichen Vorsorgeleistungen von anderen Versicherungs- oder Vorsorgeinstituten erhalten, mit Ausnahme der Antragsteller gemäß Art. 10 Abs. 4, Art. 14, 15, 18 Abs. 4 und Art. 23;
- d) nicht Bezieher einer direkten Rente sind;
- e) die Beitragsleistung- sofern diese vorgesehen ist - ordnungsgemäß vorgenommen haben.

Art. 3 ter  
(Versicherung und Beitragszahlung)

1. Um in den Genuß der im Art. 3 vorgesehenen Maßnahmen zu gelangen, ist der Beitritt zu den einzelnen Versicherungsformen und die Einzahlung eines Beitrags, falls vorgesehen, nach den Einzelheiten gemäß Abs. 2 und 3 erforderlich.
2. Die von Abs. 1 vorgesehenen Beiträge müssen unter Einhaltung der Fristen und nach den von den autonomen Provinzen mit entsprechenden Verordnungen festgelegten Einzelheiten entrichtet werden.
3. Es steht jedem einzelnen Versicherten frei, zu jedwedem Zeitpunkt das Versicherungsverhältnis aufzukündigen. In diesem Fall hat er kein Anrecht auf die Rückerstattung der eingezahlten Beiträge.

Art. 3 quater  
(Verordnungen der Region und der Provinzen)

1. Zwecks Anwendung der Bestimmungen, die mit diesem Gesetz auf die Verordnung der beiden Provinzen übertragenen werden und zwecks Harmonisierung der Maßnahmen auf dem gesamten Gebiet der Region, erläßt die Region eine Verordnung, die Grundsätze und Anweisungen enthält, an die sich die einzelnen Verordnungen der Provinzen zu halten haben.“

a ter) In Art. 4 Abs. 3 werden die Worte „3 Prozent“ durch die Worte „4 Prozent“ ersetzt.

a quater) Abs. 6 des Art. 4 wird durch den nachstehenden ersetzt:

„6. Die im Bezugsjahr nicht verwendeten Finanzierungen werden als Vorschüsse auf die Zuweisungen des darauffolgenden Jahres betrachtet. Allfällige Gebarungsfehlbeträge werden bei der finanziellen Zuweisung für das nachfolgende Jahr ausgeglichen.“

a quinquies) Nach Abs. 3 des Art. 6 wird folgender Abs. 3 bis hinzugefügt:

„3 bis. Für jedes Kommissionsmitglied ernennen die entsprechenden Körperschaften und Organisationen ein Ersatzmitglied, welches das ordentliche Mitglied bei den Sitzungen, an denen letzteres nicht teilnehmen kann, ersetzt.“

a sexties) Art. 7 wird durch den nachstehenden ersetzt:

„Art. 7  
(Vorsorgebeiträge)

1. Der jährliche Beitrag für den Beitritt zu den einzelnen Versicherungsformen wird wie folgt festgelegt:

- a) von 50.000 - 1.500.000 für das Geburtengeld;
- b) von 100.000 - 3.000.000 für die Betreuungszulage;
- c) von 50.000 - 500.000 für das Tagegeld für den Krankenhausaufenthalt;
- d) von 50.000 - 500.000 für das Tagegeld für Unfälle im Haushalt.

2. Das Mindestausmaß des Beitrags gemäß Abs. 1 wird bis zum Höchstausmaß gemäß Absatz 1 erhöht, und zwar entsprechend der finanziellen Lage der Familie, wobei zu deren Bewertung der Vermögens- und Einkommensstand derselben berücksichtigt wird. Als Familie gilt die, die unter Abs. 4 des Art. 14 angeführt ist.

3. Die Festlegung der verschiedenen Ausmaße der Beitragsleistung gemäß Abs. 1, die Festsetzung der einzelnen Bestandteile des Einkommens, die Festlegung weiterer geeigneter Verfahren, die es ermöglichen sollen, die tatsächliche Beitragsfähigkeit zu bestimmen, sowie die Einzelheiten in Hinsicht auf die Beitragszahlung werden in einer entsprechenden Verordnung der Provinz geregelt, wobei die Bestimmungen des Art. 3 quater zu berücksichtigen sind.

4. Es steht dem Regionalausschuß frei, die Höhe der Beiträge neu festzulegen, wobei das Ausmaß der Änderung des Verbraucherpreisindex der Arbeitnehmer- und Angestelltenhaushalte nicht überschritten werden darf.“

In Absatz 1 wird Buchstabe b) durch den nachstehenden ersetzt:

b. Buchstabe a) des 2. Absatzes des Art. 8 ist aufgehoben. Im Buchstaben d) werden die Worte „im Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft ist und“ aufgehoben.“

In Absatz 1 wird nach Buchst. b) der nachstehend angeführte Buchstabe eingefügt:

„b bis) In Artikel 8 wird der nachstehend angeführte Absatz 2 bis hinzugefügt:

„2 bis) In Abweichung von Buchstabe c) des Absatzes 2 ist die Eintragung in das Landesverzeichnis der im Haushalt tätigen Personen mit der Abwicklung einer Arbeitstätigkeit von nicht mehr als zweiundsiebzig Tagen in einem Kalenderjahr vereinbar“.

Buchstabe c) des Absatzes 1 wird wie folgt ersetzt:

„c) Artikel 10 wird wie folgt ersetzt:

#### „Geburtsgeld

1. Den Frauen, welche die Voraussetzungen gemäß Artikel 3 bis erfüllen und die im Artikel 3 ter enthaltenen Bestimmungen eingehalten haben, wird anlässlich der Geburt von Kindern ein Geburtsgeld in Höhe von 4.370.000.- Lire gewährt, falls die Antragstellerinnen am Tag der Geburt zumindest ein Versicherungs- und Beitragsjahr nachweisen können.

2. Falls die Voraussetzung der unter Absatz 1 angeführten Versicherung und Beitragszahlung nicht erfüllt wird, wird das Geburtsgeld um die Hälfte verringert, immer vorausgesetzt, daß die Antragstellerin eingetragen ist und die Beitragszahlung bis zum Tag der Geburt ordnungsgemäß vorgenommen hat.

3. Die Zulage nach Absatz 1 wird außerdem im Falle einer Adoption oder einer im Sinne des Gesetzes vom 4. Mai 1993, Nr. 184 und der nachfolgenden Änderungen verfüigten Anvertraung zur Betreuung vor der Adoption gewährt, und zwar vorausgesetzt, daß das Kind zum Zeitpunkt der Adoption bzw. der Anvertraung zur Betreuung das sechste Lebensjahr nicht vollendet hat.

4. Den Haus- und Familienangestellten wird das Geburtsgeld in Höhe der Differenz zwischen der Entschädigung für Mutterschaft, die für die Zeit der Pflichtabwesenheit

von der Arbeit zusteht, und den in den Absätzen 1 oder 2 vorgesehenen Beträgen gewährt.

5. Der Antrag auf Zuerkennung des Geburtsgeldes muß innerhalb eines Jahres nach der Geburt des Kindes oder des Datums der Adoptionverfügung oder der Verfügung der Anvertrauung zur Betreuung vor der Adoption eingereicht werden.

6. Die Zulage wird in einmaliger Auszahlung entsprechend den Modalitäten und Fristen, die von der Verordnung der Provinz festgelegt werden, entrichtet.

7. Im Falle des Ablebens der Mutter kann die Zulage dem die elterliche Gewalt ausübenden Vater oder, bei dessen Abwesenheit, dem vom Vormundschaftsrichter bestellten Vormund gewährt werden.

8. Es steht dem Regionalausschuß frei, den Betrag gemäß Absatz 1 anzugleichen, jedoch in einem nicht höheren Ausmaß als der Änderung des Verbraucherpreisindex der Arbeitnehmer- und Angestelltenhaushalte.“

In Absatz 1 wird Buchstabe d) wie folgt ersetzt:

„d) Artikel 11 ist aufgehoben.

In Absatz 1 wird Buchstabe e) wie folgt ersetzt:

„e) Artikel 12 ist aufgehoben.“

In Absatz 1 wird Buchstabe f) wie folgt ersetzt:

„f) Artikel 14 wird wie folgt ersetzt:

„(Ergänzung des Familiengeldes und der Familienzulagen)

1. Den Personen, welche die Voraussetzungen gemäß Buchstabe a), b) und c) des Artikels 3 bis erfüllen, sowie den Lohnabhängigen, Pensionisten und den in den Arbeitsvermittlungslisten eingetragenen Arbeitslosen, die die Voraussetzungen gemäß Buchstabe a) und b) des genannten Artikels 3 bis erfüllen, wird unbeschadet der in den Absätzen 5 und 6 enthaltenen Bestimmungen für jedes Kind und jede gleichgestellte, zu Lasten lebende Person nach dem bzw. der zweiten eine Ergänzung zum Familiengeld ausgezahlt.

2. Die Bestimmung der Kinder und gleichgestellten, zu Lasten lebenden Personen erfolgt mit Bezug auf die Gesetzesbestimmungen über die Familienzulagen gemäß dem mit D.P.R. vom 30. Mai 1955, Nr. 797 genehmigten Einheitstext.



3. Der Betrag der Ergänzung ist in den beiliegenden Tabellen angeführt, wobei die Anzahl der Familienmitglieder und das Einkommen der Familie berücksichtigt werden.

4. Als Familie gilt jene, die im Gesetzesdekret vom 13. März 1988, Nr. 69, mit Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Mai 1988, Nr. 153 umgewandelt in Gesetz, angeführt ist. Zur Familie zählen auch die Kinder und gleichgestellten, zu Lasten lebenden Personen gemäß Absatz 2 und die ledigen aber zusammenlebenden Eltern. Für die Festsetzung des Einkommens finden die Bestimmungen gemäß Absatz 3 des Art. 7 Anwendung.

5. Den behinderten Kindern und diesen gleichgestellten Personen wird die Zulage unabhängig von der Altersgrenze und von der Zusammensetzung der Familie und der Unterbringung in spezialisierten Instituten gewährt.

6. Im Falle von Familien mit nur einem Elternteil wird die Zulage ab dem zweiten Kind ausbezahlt.

7. Die Zulage nach dem vorliegenden Artikel steht nur einem einzigen Antragsteller für jede Familie nach Vorlage eines Gesuches entsprechend den Einzelheiten zu, die von der gebietsmäßig zuständigen Provinz mittels Verordnung festgelegt werden. Die Zulage wird ab dem ersten Tag des auf die Einreichung des Antrags folgenden Monats zuerkannt.

8. Im Falle des Ablebens desjenigen, der den Antrag auf Zuerkennung der Zulage gemäß diesem Artikel gestellt hat, hat der überlebende Ehepartner ein Recht auf die Zulage, und zwar ohne Unterbrechung auf sämtliche Beträge, die dem verstorbenen Antragsteller noch nicht ausbezahlt worden sind.

9. Es steht dem Regionalausschuß frei, die im Absatz 3 angeführten Tabellen periodisch abzuändern, und zwar unter Berücksichtigung der Änderungen der Einkommensgrenzen und der Beträge der Zulagen gemäß dem Staatsgesetz vom 13. Mai 1988, Nr. 153.“

In Absatz 1 wird Buchstabe g) durch den nachstehenden ersetzt:

„g) Artikel 15 wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„(Selbständig Erwerbstätige)

1. Den Handelstreibenden, Handwerkern und Bauern, die ordnungsgemäß in die jeweiligen Sonderverwaltungen des NISF/INPS eingetragen sind und im Besitz der Voraussetzungen gemäß den Buchstaben a) und b) des Art. 3 bis sind, wird der Betrag gemäß Art. 14 nach den gleichen Einzelheiten und denselben Bedingungen ausbezahlt.““

In Absatz 1 wird Buchstabe h) durch den nachstehenden ersetzt:

„h) Artikel 16 ist aufgehoben.“

In Absatz 1 wird Buchstabe i) durch den nachstehenden ersetzt:

„i) Artikel 17 ist aufgehoben.“

In Absatz 1 wird Buchstabe k) durch den nachstehenden ersetzt:

„k) Artikel 18 wird wie folgt ersetzt:

„(Betreuungszulage)

1. Den Frauen, welche die Voraussetzungen gemäß Artikel 3 bis erfüllen und welche die im Artikel 3 ter enthaltenen Bestimmungen eingehalten haben, wird für die Betreuung des eigenen Kindes ab dem vierten Lebensmonat des Kindes bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres desselben eine Betreuungszulage in Höhe von 350.000.- Lire monatlich zuerkannt, falls die Antragstellerinnen am Tag der Geburt zumindest ein Versicherungs- und Beitragsjahr nachweisen können.

2. Falls die Voraussetzung der unter Absatz 1 angeführten Versicherung und Beitragszahlung nicht erfüllt wird, wird der Betrag der Betreuungszulage um ein Drittel verringert, immer vorausgesetzt, daß die Antragstellerin eingetragen ist und die Beitragszahlung bis zum Tag der Geburt ordnungsgemäß vorgenommen hat.

3. Die Zulage nach Absatz 1 wird außerdem im Falle einer Adoption oder einer im Sinne des Gesetzes vom 4. Mai 1993, Nr. 184 und der nachfolgenden Änderungen verfüigten Anvertrauung zur Betreuung vor der Adoption gewährt, und zwar ab dem vierten Lebensmonat des Kindes oder - falls die Adoption oder Anvertrauung später erfolgt - ab dem Tag der Adoptionsverfügung oder der Verfügung der Anvertrauung zur Betreuung vor der Adoption bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes.

4. Die Betreuungszulage steht auch für die Zeit zu, in der eine berufstätige Person in den Wartestand ohne Bezüge und ohne Versicherungsdeckung versetzt wurde.

5. Im Falle des Ablebens eines Elternteils vor der Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes bzw. im Falle einer festgestellten Unfähigkeit eines Elternteils, selbst das minderjährige Kind zu betreuen, wird die Zulage dem Ehegatten oder einem anderen Familienmitglied zuerkannt, dem die Pflege des Kindes anvertraut ist.

6. In Abweichung von den Bestimmungen gemäß Buchstabe c) des Art. 3 bis wird die Betreuungszulage außerdem zur Gänze an jene ausbezahlt, die im ersten und zweiten Lebensjahr des Kindes eine selbständige Erwerbstätigkeit oder lohnabhängige Tätigkeit von insgesamt nicht mehr als zweiundsiebzig Tagen ausüben. Für jeden Tag Arbeit darüber hinaus wird der Betrag der Zulage in jenen Monaten, in denen gearbeitet wird, um 10 Prozent für jeden Arbeitstag vermindert.

7. Der Antrag auf Zuerkennung der Zulage gemäß dem vorliegenden Artikel muß innerhalb eines Jahres nach der Geburt des Kindes oder des Datums der Adoptionsverfügung oder der Verfügung der Anvertrauung zur Betreuung vor der Adoption eingereicht werden.

8. Falls der Antrag nach dem im Absatz 7 festgesetzten Termin eingereicht wird, wird die Betreuungszulage ab dem auf die Vorlegung des Antrags folgenden Monat entrichtet, wobei sie für den bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes verbleibenden Zeitraum ausbezahlt wird.

9. Für die gesamte Dauer der Entrichtung der Zulage muß die Versicherungs- und Beitragsposition gemäß Artikel 3 bis Buchstabe e) ordnungsgemäß gegeben sein.

10. Es steht dem Regionalausschuß frei, den Betrag gemäß Absatz 1 anzugleichen, jedoch in einem nicht höheren Ausmaß als der Änderung des Verbraucherpreisindex der Arbeitnehmer- und Angestelltenhaushalte.““

In Absatz 1 wird nach Buchstabe k) der nachstehend angeführte Buchstabe eingefügt:

„k bis) Die Artikel 19, 20 und 21 sind aufgehoben.“

In Absatz 1 wird Buchstabe l) durch den nachstehenden ersetzt:

„l) Artikel 22 wird wie folgt ersetzt:

„(Einzelheiten betreffend die Gewährung und Auszahlung )

1. Die Zulage nach Artikel 18 wird innerhalb der Frist und nach den von den Verordnungen der Provinzen festgelegten Einzelvorschriften unter Berücksichtigung der Bestimmungen gemäß Art. 3 quater zuerkannt.““

In Absatz 1 wird Buchstabe m) wie folgt ersetzt:

„m) Artikel 23 wird wie folgt ersetzt:

„(Entschädigung bei Krankenhausaufenthalt infolge von Krankheit)

1. Den in den Verzeichnissen des „Amtes für Einheitsbeiträge in der Landwirtschaft“ (SCAU) eingetragenen Bauern, Halb- und Teilpächtern, den in den Sonderverwaltungen eingetragenen Handwerkern und Handelstreibenden, den für die allgemeine Pflichtversicherung beim Nationalinstitut für Soziale Fürsorge eingetragenen Hausangestellten sowie den Personen, welche die Voraussetzungen gemäß Art. 3 bis erfüllen und welche die im Artikel 3 ter enthaltenen Bestimmungen eingehalten und das fünfundsechzigste Lebensjahr nicht überschritten haben, wird eine tägliche Entschädigung im Ausmaß von 50.000.- Lire im Falle eines Krankenhausaufenthaltes infolge von Krankheit gewährt, und zwar ab dem vierten Tag für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten im Laufe des Kalenderjahrs, wobei die Feiertage ausgeschlossen sind.

2. Der Antrag auf Zuerkennung der Entschädigung für Krankenhausaufenthalt muß entsprechend den mit Verordnung der Provinz festgesetzten Einzelheiten innerhalb von 90 Tagen ab der Entlassung vorgelegt werden. Im Falle des Ablebens wird die Entschädigung dem Ehepartner oder einem anderen, im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmitglied gewährt.

3. Die Entschädigung wird in einer einmaligen Auszahlung entrichtet. Für Krankenhausaufenthalte von mehr als dreißig Tagen kann die Auszahlung der Entschädigung aufgrund eines entsprechenden Antrags durch mehrere im nachhinein zu entrichtende Raten erfolgen.

4. Falls der Aufenthalt zu therapeutischen Zwecken oder aus Gründen der spitalsinternen Organisation kurz unterbrochen wird, werden die im vorhergehenden Absatz genannten drei Tage nur einmal in Abzug gebracht.

5. Die Beitragszahlung gemäß Artikel 3 ter muß innerhalb der Fristen und entsprechend den mittels Verordnung der Provinz festgelegten Einzelheiten vorgenommen werden.

6. Es steht dem Regionalausschuß frei, den Betrag der Entschädigung gemäß Absatz 1 anzugleichen, jedoch in einem nicht höheren Ausmaß als der Änderung des Verbraucherpreisindex der Arbeitnehmer- und Angestelltenhaushalte.“““

In Artikel 1 wird nach Buchstabe m) der nachstehend angeführte Buchstabe hinzugefügt:

„m bis) Die Artikel 24, 25, 26 und 27 sind aufgehoben.“

In Absatz 1 wird Buchstabe n) durch den nachstehenden ersetzt:

„n) Artikel 28 wird durch den nachstehenden ersetzt:

„(Entschädigung für Unfälle im Haushalt)

1. Den Personen, welche die Voraussetzungen gemäß Artikel 3 bis erfüllen und die im Artikel 3 ter enthaltenen Bestimmungen eingehalten haben, wird im Falle von Unfällen im Haushalt oder Unfällen, die außerhalb des Haushalts passieren, die jedoch auf die Tätigkeiten zurückzuführen sind, die mit der Betreuung und Organisation der Familie zusammenhängen, ein Tagegeld im Ausmaß von 50.000.- Lire für vollständige zeitweilige Arbeitsunfähigkeit entrichtet, die auf genannte Unfälle zurückzuführen ist.
2. Die Entschädigung wird ab dem vierten Tag für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten im Laufe des Kalenderjahrs gewährt.
3. Die Entschädigung kann nicht mit anderen ähnlichen Vorsorgeleistungen oder -bezügen gehäuft werden.
4. Der Antrag auf Zuerkennung der Entschädigung muß entsprechend den mit Verordnung der Provinz festgesetzten Einzelheiten innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum des Unfalls vorgelegt werden.
5. Die Beitragszahlung gemäß Artikel 3 ter muß innerhalb der Fristen und entsprechend den mittels Verordnung der Provinz festgelegten Einzelheiten vorgenommen werden.
6. Es steht dem Regionalausschuß frei, den Betrag der Entschädigung gemäß Absatz 1 anzugleichen, jedoch in einem nicht höheren Ausmaß als der Änderung des Verbraucherpreisindex der Arbeitnehmer- und Angestelltenhaushalte.““

In Artikel 1 wird nach Buchstabe n) der nachstehend angeführte Buchstabe eingefügt:

„n bis) Die Artikel 29 und 30 sind aufgehoben.“

In Artikel 1 wird Buchstabe o) gestrichen.

**PRÄSIDENT:** Ich bitte den Abgeordneten Divina, den italienischen Text zu verlesen.

**DIVINA:**

**Proposta di emendamento all'articolo 1:**

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

„a) All art. 3 comma 1 lettera b) della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, le parole „primo anno di vita“ sono sostituite dalle parole „secondo anno di vita“.“

Al Comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti lettere:

„a bis) Dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti articoli:

„Art. 3 bis  
(Destinatari delle provvidenze)

1. Possono accedere agli interventi previsti dalla presente legge le persone che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano residenti da almeno tre anni nella Regione Trentino - Alto Adige oppure siano coniugate con persona in possesso del medesimo requisito;

b) abbiano compiuto i 18 anni di età; l’eventuale iscrizione di minorenni deve essere controfirmata da uno degli esercenti la patria potestà, salvo il caso di cui agli artt. 390 e seguenti del Codice Civile;

c) non siano iscritte a forme di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro autonomo o subordinato e non usufruiscano di analoghe provvidenze a carico di istituti assicurativi o previdenziali, ad eccezione dei richiedenti di cui agli articoli 10, comma 4, 14, 15, 18, comma 4, e 23;

d) non siano titolari di pensione diretta;

e) siano in regola con la contribuzione, ove prevista.

Art. 3 ter  
(Assicurazione e contribuzione)

1. Per beneficiare degli interventi di cui all’articolo 3 sono necessari l’adesione alle singole forme assicurative ed il versamento di una contribuzione, ove prevista, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. La contribuzione prevista dal comma 1 deve essere versata nel rispetto dei termini e con le modalità stabilite dalle Province autonome con apposito Regolamento.

3. È facoltà del singolo assicurato interrompere in qualsiasi momento il rapporto assicurativo. In tal caso non avrà diritto alla restituzione degli importi versati.

Art. 3 quater  
(Regolamento regionale e Regolamenti provinciali)

1. Per l'attuazione delle norme demandate dalla presente legge ai Regolamenti provinciali, la Regione, al fine di armonizzare la disciplina degli interventi su tutto il territorio regionale, provvederà ad emendare un Regolamento contenente principi e disposizioni ai quali dovranno attenersi i singoli Regolamenti provinciali.“

a ter) All'articolo 4, comma 3, le parole „3 per cento“ sono sostituite dalle parole „4 per cento“.

a quater) Il comma 6 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

„6. I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento sono considerati come anticipi delle assegnazioni relative all'anno successivo. Eventuali disavanzi di gestione troveranno opportuno ripiano nell'ambito dell'assegnazione finanziaria relativa all'anno successivo.“

a quinquies) Dopo il comma 3 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

„3 bis. Per ognuno dei componenti la Commissione, i rispettivi Enti e Organizzazioni designano un componente supplente che sostituisca il componente effettivo nelle sedute a cui quest'ultimo sia impossibilitato a partecipare.“

a sexies) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

„Art. 7  
(Contribuzione previdenziale)

1. La contribuzione annuale per l'adesione alle singole forme assicurative è fissata nelle seguenti misure:

- a) da lire 50.000 a lire 1.500.000 per l'assegno di natalità;
- b) da lire 100.000 a lire 3.000.000 per l'assegno di cura;
- c) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'indennità per degenza ospedaliera;
- d) in lire 50.000 a lire 500.000 per l'indennità per infortuni domestici.

2. La misura minima della contribuzione di cui al comma 1 viene aumentata fino all'ammontare massimo di cui allo stesso comma 1, a secondo della condizione economica del nucleo familiare valutata considerando la situazione patrimoniale e reddituale dello stesso. Per nucleo familiare si intende quello di cui al comma 4 dell'art. 14.

3. La determinazione delle diverse entità della misura della contribuzione di cui al comma 1, la determinazione delle singole componenti del reddito, l'individuazione di altre idonee procedure che consentano di stabilire la capacità contributiva, nonché le

modalità di versamento della contribuzione sono demandate ad apposito Regolamento provinciale tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 3 quater.

4. È facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo della contribuzione in misura non superiore alla variazione dell'indice dei pezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.“

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

„b) La lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 è abrogata. Alla lettera d) le parole „in possesso della cittadinanza,“ sono abrogate.“

Al comma 1. dopo la lettera b) è inserita le seguente:

b bis) All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

„2 bis) In deroga alla lettera c) del comma 2, l'iscrizione all'Albo provinciale delle persone casalinghe è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa per non più di settantadue giornate nell'anno solare“.“

Al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

„c) L'articolo 10 è sostituito dalla seguente:

„(Assegno di natalità)

1. Alle donne che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis e in regola con quanto previsto dall'articolo 3 ter, è concesso, in occasione della nascita di figli, un assegno di natalità pari a lire 4.370.000, purché le richiedenti, alla data dell'evento, possano far valere almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva.

2. Nel caso in cui manchi il requisito dell'anzianità assicurativa e contributiva di cui al comma 1, purché la richiedente risulti comunque iscritta ed in regola con la contribuzione alla data dell'evento, l'importo dell'assegno di natalità è ridotto della metà.

3. L'assegno di cui al comma 1 è altresì concesso in caso di adozione o di affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, a condizione che il bambino non abbia compiuto i sei anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.



4. Per le addette ai servizi domestici e familiari, l'assegno di natalità viene concesso per la differenza fra il trattamento di maternità spettante per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e l'importo previsto dai commi 1 o 2.

5. La domanda per ottenere l'assegno di natalità deve essere presentata entro un anno dalla nascita del bambino o dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

6. L'assegno sarà erogato in unica soluzione secondo le modalità ed i termini stabilite dal Regolamento provinciale.

7. In caso di decesso della madre l'assegno può essere concesso al padre esercente la patria potestà o, in sua assenza, al tutore designato del giudice tutelare.

8. È facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo di cui al comma 1 un misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.“

Al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

„d) L'articolo 11 è abrogato.“

Al comma 1 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

„e) L'articolo 12 è abrogato.“

Al comma 1 la lettera f) è sostituita dalla seguente:

„f) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

„(Integrazione dell'assegno al nucleo familiare e degli assegni familiari)

1. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 bis, nonché ai lavoratori dipendenti, ai pensionati ed ai disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del citato articolo 3 bis, è corrisposta una integrazione dell'assegno al nucleo familiare, per i figli ed equiparati a carico oltre il secondo, salvo quanto stabilito dai commi 5 e 6.

2. L'individuazione dei figli ed equiparati a carico viene effettuata con riferimento alla normativa sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

3. L'importo dell'integrazione è quello di cui alle allegate tabelle tenuto conto della consistenza del nucleo familiare e del reddito dello stesso.

4. Per nucleo familiare si intende quello di cui al D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1988, n. 153. Rientrando nel nucleo familiare anche i figli ed equiparati a carico di cui al comma 2 ed i genitori non coniugati ma di fatto conviventi. Per l'individuazione del reddito si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

5. Per i figli ed equiparati disabili, l'assegno viene concesso prescindendo dal limite di età, dalla composizione del nucleo e dal ricovero in Istituti specializzati.

6. Nel caso di nucleo familiare in cui sia presente un solo genitore, l'assegno è corrisposto a partire dal secondo figlio.

7. L'assegno di cui al presente articolo spetta ad un solo richiedente per nucleo, previa presentazione di domanda, con le modalità stabilite dal Regolamento della Provincia territorialmente competente. La decorrenza dell'assegno è stabilita al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

8. In caso di decesso del richiedente l'assegno di cui al presente articolo, il coniuge superstite ha diritto all'assegno medesimo, a titolo proprio, senza soluzione di continuità, per tutti gli importi non ancora erogati al richiedente deceduto.

9. È facoltà della Giunta regionale modificare periodicamente le tabelle di cui al comma 3 tenendo conto delle variazioni dei limiti di reddito e degli importi degli assegni di cui alla legge 13 maggio 1988, n. 153.“

Al comma 1 la lettera g) è sostituita dalla seguente:

„g) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

„(Lavoratori autonomi)

1. Ai commercianti, agli artigiani e ai coltivatori diretti, regolarmente iscritti alle rispettive gestioni speciali INPS ed in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 bis, è corrisposto lo stesso importo di cui all'articolo 14 con le stesse modalità ed alle stesse condizioni.““

Al comma 1 la lettera h) è sostituita dalla seguente:

„h) L'articolo 16 è abrogato.“

Al comma 1 la lettera i) è sostituita dalla seguente:

„i) L’articolo 17 è abrogato.“

Al comma 1 la lettera k) è sostituita dalla seguente:

„k) L’articolo 18 è sostituito dal seguente:

„(Assegno di cura)

1. Alle donne che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 bis e in regola con quanto previsto dall’articolo 3 ter, è concesso, per la cura del proprio figlio, a partire dal quarto mese fino al compimento del secondo anno di vita del bambino, un assegno di cura pari a lire 350.000 mensili, purché le richiedenti, all’atto della nascita del figlio, possano far valere almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva.

2. Nel caso in cui manchi il requisito dell’anzianità assicurativa e contributiva di cui al comma 1, purché la richiedente risulti comunque iscritta ed in regola con la contribuzione alla data dell’evento, l’importo dell’assegno di cura è ridotto di un terzo.

3. L’assegno di cui al comma 1 è altresì concesso in caso di adozione o di affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, con decorrenza dalla data di inizio del quarto mese di vita del bambino o, se successiva, dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo e fino al compimento del secondo anno di vita del bambino.

4. L’assegno di cura spetta anche per i periodi nei quali la persona lavoratrice si trova in aspettativa non retribuita, senza assegni e senza copertura a fini previdenziali.

5. In caso di decesso di uno dei genitori prima del compimento del secondo anno di vita del figlio o affidato, o di accertata impossibilità dello stesso di occuparsi direttamente del minore, l’assegno è corrisposto al coniuge o ad altro familiare che provveda alla cura del bambino.

6. In deroga a quanto previsto dalla lettera c) dell’articolo 3 bis, l’assegno di cura è altresì corrisposto in misura intera anche a coloro che esercitano attività lavorativa autonoma o subordinata per un periodo complessivo non superiore a settantadue giornate, rispettivamente nel primo e nel secondo anno di vita del bambino. Oltre tale termine, nei mesi in cui venga effettuata attività lavorativa, l’importo dell’assegno è diminuito per ogni giornata di lavoro, di una quota pari al dieci per cento.

7. La domanda per ottenere l'assegno di cui al presente articolo deve essere presentata entro un anno dalla nascita del bambino o dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

8. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine previsto al comma 7, l'assegno di cura decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda e viene corrisposto per il periodo residuo fino al compimento del secondo anno di vita del bambino.

9. La regolarità assicurativa e quella contributiva di cui all'articolo 3 bis, lettera e), deve sussistere per tutto il periodo di corresponsione dell'assegno.

10. È facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo di cui al comma 1 in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.““

Al comma 1, dopo la lettera k) è inserita la seguente lettera:

„k bis) Gli articoli 19, 20 e 21 sono abrogati.“

Al comma 1, la lettera l) è sostituito dal seguente:

„(Modalità di concessione ed erogazione)

1. L'assegno di cui all'articolo 18 viene concesso entro i termini e con le modalità stabilite dai Regolamenti provinciali, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 3 quater.““

Al comma 1 la lettera m) è sostituita dalla seguente:

„m) L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

„(Indennità per degenza ospedaliera dovuta a malattia)

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti negli elenchi del Servizio contributi agricoli unificati, agli artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti alle gestioni speciali, alle collaboratrici domestiche iscritte all'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, nonché ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis ed in regola con quanto previsto dall'articolo 3 ter, che non abbiano superato i sessantacinque anni di età, è concesso un'indennità giornaliera pari a lire 50.000 per degenza ospedaliera dovuta a malattia, a partire dal quarto giorno per un periodo massimo di sei mesi nell'anno solare, con esclusione dei giorni festivi.

2. La domanda per ottenere l'indennità per degenza ospedaliera deve essere presentata, in base alle modalità stabilite dal Regolamento provinciale, entro 90 giorni dalla dimissione. In caso di decesso, l'indennità è concessa al coniuge o ad altro familiare convivente.

3. L'indennità viene erogata in unica soluzione. Per degenze superiori a trenta giorni la liquidazione dell'indennità può avvenire, a domanda, in più rate posticipate.

4. Se la degenza, per scopi terapeutici o per motivi inerenti all'organizzazione ospedaliera, subisce delle brevi interruzioni, i tre giorni di cui al comma 1 saranno detratti una sola volta.

5. La contribuzione di cui all'articolo 3 ter deve essere versata entro i termini e con le modalità stabilite da apposito Regolamento provinciale.

6. È facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo dell'indennità di cui al comma 1 in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.““

All'articolo 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera:

„m bis) Gli articoli 24, 25, 26 e 27 sono abrogati.“

Al comma 1 la lettera n) è sostituita dalla seguente:

„n) L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

„(Indennità per infortuni domestici)

1. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis ed in regola con quanto previsto dall'articolo 3 ter, è corrisposta, in caso di infortuni domestici o avvenuti al di fuori delle mura domestiche, purché riconducibili ad adempimenti relativi alla cura e alla gestione del nucleo familiare, un'indennità giornaliera, pari a lire 50.000, per inabilità temporanea assoluta derivante dagli infortuni medesimi.

2. L'indennità è corrisposta a partire dal quarto giorno per un periodo massimo di sei mesi nell'anno solare.

3. L'indennità non è cumulabile con altre prestazioni o trattamenti previdenziali analoghi.

4. La domanda di concessione dell'indennità deve essere presentata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento provinciale, entro trenta giorni dalla data dell'infortunio.

5. La contribuzione di cui all'articolo 3 ter deve essere versata entro i termini e con le modalità stabilite da apposito Regolamento provinciale.

6. È facoltà della Giunta regionale adeguare l'importo dell'indennità di cui al comma 1 in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.““

All'articolo 1, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente lettera:

„n bis) Gli articoli 29 e 30 sono abrogati.“

All'articolo 1, la lettera o) è soppressa.

**PRÄSIDENT:** Zum Fortgang der Arbeiten hat der Abgeordnete Pinter das Wort. Bitte, Abgeordneter.

**PINTER:** Presidente, si metta nei panni di un consigliere che è interessato alla discussione di questo disegno di legge: ci troviamo in una situazione piuttosto complicata, infatti non comprendo perché lei abbia dato lettura integrale di un emendamento di cui, non essendo un articolo sostitutivo, ma di fatto una serie di emendamenti modificativi, suppongo che le singole parti verranno messe in votazione in modo distinto, anche perché ci sono subemendamenti alle singole parti dell'emendamento Romano.

So che chiedo troppo, però oserei chiedere che nel corso della giornata fosse comunicato ai consiglieri l'ordine di trattazione e votazione degli emendamenti e dei subemendamenti. In pratica qual è il primo emendamento che voteremo? Che numero ha? Vorrei poi sapere quale sarà la parte di emendamento di Romano che voteremo successivamente ai subemendamenti, in modo da trovarci almeno nelle condizioni di conoscere esattamente il testo di quello che andremo a votare.

In ogni caso è chiaro che lei ha dato lettura di tutto l'emendamento Romano, però di fatto adesso voteremo la sua prima parte, non credo che lo possiamo votare integralmente, quindi, per esempio, la prima parte sostituisce la lettera a), allora credo ragionevole che la sostituzione della lettera a) con gli eventuali subemendamenti presentati dai consiglieri verrà discussa assieme subemendamenti e sostituzione della lettera a), quindi voteremo i subemendamenti e poi la sostituzione della lettera a), quindi passeremo alla lettera a) bis, se ci sono subemendamenti li voteremo, altrimenti votiamo l'introduzione della lettera a) bis, poi dell'a) ter, poi dell'a) quater, poi dell'a) quinquies. Penso che questo sia l'unico modo per votare ragionevolmente - anche perché così abbiamo sempre fatto in Consiglio - le singole parti dell'emendamento, anche perché altrimenti in ogni caso le chiederò la votazione per parti separate, perché è evidente che ciascuno di noi ha delle posizioni che possono essere in parte d'accordo con

l'emendamento Romano, ma che su alcuni passaggi possono essere in disaccordo al punto tale che ha presentato i subemendamenti.

In altre parole, non possiamo considerare l'emendamento Romano come fosse un articolo, perché se fosse stato un articolo sostitutivo, allora, discutiamo solo e integralmente il testo Romano con i subemendamenti Romano e poi lo votiamo, ma Romano ha fatto una presentazione di modifica delle singole parti dell'articolo del testo della legge, così come fatto in Commissione, quindi è evidente che noi possiamo, Presidente, discutere e votare di volta in volta le singole parti dell'emendamento Romano con, di volta in volta, i subemendamenti che fanno riferimento alle parti dell'emendamento Romano, solo in questo modo, forse, riusciremo a capire cosa votiamo e a non fare confusione legislativa.

Quindi mi appello, Presidente, alla sua saggezza affinché, adesso che lei ha dato lettura dell'emendamento Romano, riprenda la lettura della sostituzione della lettera a), che è la prima parte dell'emendamento Romano e ci dica quali subemendamenti riguardano la lettera a), se non ce n'è neanche uno votiamo subito il primo emendamento sostitutivo della lettera a) e passiamo all'introduzione della lettera a) bis. Penso che questo sia l'unico modo per poter operare, altrimenti se lei pensa di votare in blocco l'emendamento Romano, mi rifiuto e chiedo che si voti ciascuna parte dell'emendamento Romano...

*(interruzione)*

**PINTER**: Comprendo che è un lavoro, comunque se nel corso della giornata avremo la distribuzione degli emendamenti, cioè quelli che sono rimasti in votazione e non sono decaduti, in ordine di successione, allora offriamo anche da bere al Presidente del Consiglio.

*(interruzione)*

**PINTER**: Posso avere risposta, signor Presidente? Altrimenti le ripeto tutto.

**PRÄSIDENT**: Danke. Ich teile diese Kritik, weil es wirklich sehr schwierig ist, die Übersicht zu wahren. Ich möchte deshalb einen Wunsch gegenüber dem Ausschuß und den Einbringern von Gesetzentwürfen äußern, diese - wenn so umfangreiche Abänderungen erfolgen - bitte in einheitlicher Form durch einen Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel vorzunehmen. Durch den Ersetzungsantrag, der jeder eine Linie haben soll, damit auch einfacher vorgegangen werden kann.

Jetzt sind Abänderungsanträge in einen Artikel verkleidet, aber immerhin zu einzelnen Absätzen, wo jeder Absatz geändert wird und damit muß ich dem Antrag stattgeben, daß wir, um die Übersicht zu wahren, die einzelnen Absätze einzeln zur Abstimmung bringen müssen. Nur sage ich das in diesem Falle zu Assessor Romano und zum Abgeordneten Saurer und für die Zukunft auch für den Ausschuß: Wenn größere, umfangreichere Abänderungen sind, ersetzen Sie mit einem gemeinsamen oder

einzelnen Dokument den gesamten Artikel. Dann haben wir die Möglichkeit, alles in einem Aufwasch sozusagen zu diskutieren und abzustimmen.

Jetzt muß leider Absatz für Absatz über die Bühne gehen und deshalb bleiben wir jetzt beim Buchstaben a). Da ist ein Antrag von Abgeordneten Morandini.

Abgeordneter Veccli zum Fortgang der Arbeiten, bitte.

**VECLI**: La ringrazio, signor Presidente. Bisogna darle atto della sensibilità con cui ha recepito le istanze che presentava il cons. Pinter, però intendo chiederle qualche cosa di più, signor Presidente, proprio tenendo conto dell'obiettivo e legittima difficoltà che abbiamo nell'orientarci, visto che diversi emendamenti sono decaduti e ci sono stati forniti decine e decine di emendamenti e credo che non siamo più capaci di capire esattamente l'ordine cronologico di quello che ancora esiste e di quello che ancora è valido e non sappiamo discernerlo da quanto è decaduto.

Credo che a questo punto si potrebbe fare un ulteriore piccolissimo sforzo per distribuire numerato nell'ordine esatto il materiale che ancora è rimasto in piedi, proprio perché, da parte nostra, c'è un'obiettivo difficoltà nel capire che cosa sia rimasto e che cosa sia decaduto.

Ormai qui c'è stato un susseguirsi di presentazioni di documenti e credo che, a parte qualche raro consigliere, la stragrande maggioranza dei consiglieri non sappia più trovare il bandolo della matassa per orientarsi. Dal momento che dobbiamo prendere delle decisioni che porteranno a legiferare in materia, credo che sia enormemente importante avere ben chiaro quanto si sta discutendo, quanto si va a decidere, quindi per un proseguo dei lavori più ordinato, ma soprattutto più proficuo ed alla fine credo anche per economia dei lavori e per evitare malintesi, sarebbe preferibile divulgare il materiale con il numero cronologico, in modo che tutti possano capire esattamente quanto si sta affrontando.

Signor Presidente, le chiedo e le rinnovo l'invito, se è possibile distribuire il materiale che è rimasto valido con ordine cronologico, perché altrimenti non riusciamo a capire che cosa stiamo votando. Grazie.

**PRÄSIDENT**: Ich versuche jetzt diesbezüglich zu machen was wir können. Ich verstehe die Schwierigkeit. Wir haben folgende Möglichkeit, daß wir die Unterlagen, die wir selber hier vorbereitet haben, numerisch und geordnet noch einmal kopieren und sie dann noch einmal zur Verfügung stellen, mit den Nummern der Reihenfolge nach versehen, wie wir sie zusammengestellt haben. Ich bitte Herrn Dr. Dell'Adami die Unterlagen, die in chronologischer Reihenfolge zusammengestellt worden sind, für mich und das Präsidium einfach zu fotokopieren.

*(interruzione)*

**PRÄSIDENT**: Man sagt mir gerade, daß das eine umfangreiche Arbeit ist. Ich bitte mit der Arbeit zu beginnen und inzwischen behelfen wir uns so gut es geht mit den Hinweisen, die ich gebe. Ich bitte da um Verständnis.



Jetzt kommen wir zu den Subanträgen. Der erste ist ein Antrag des Abgeordneten Morandini. Ich bitte um Verlesung.

**DENICOLO'**: Antrag auf Abänderung des von Assessor Romano und weiteren Abgeordneten. eingebrachten Änderungsantrages zu Artikel 1

- bei Buchstabe a) werden die Worte „des zweiten Lebensjahres“ durch die Worte „des dritten Lebensjahres“ ersetzt;

Emandamento all'emendamento all'articolo 1

- alla lettera a) le parole „secondo anno“ sono sostituite dalle parole parole „terzo anno“;

**PRÄSIDENT**: Jetzt behandeln wir den Abänderungsantrag des Abgeordneten Morandini, den wir jetzt gerade verlesen haben. Kurz ausgedrückt geht es darum, das sogenannte Erziehungsgeld auf drei Jahre auszudehnen.

Abgeordneter Benedikter, bitte.

**BENEDIKTER**: Ich muß doch in der Lage sein, jetzt Stellung zu nehmen zu dem was insgesamt alles vorgeschlagen wird, sei es vom Ausschuß, sei es im Wege von Abänderungsanträgen.

**PRÄSIDENT**: Die einzelnen Subanträge haben Vorrang und sind jeweils spezial. Abgeordneter Morandini sagt, das Erziehungsgeld von zwei auf drei Jahre zu bringen und da hat man fünf Minuten Zeit. Wenn alle Subanträge durch sind, dann kommt der Artikel als ganzes und da hat man zehn Minuten Zeit. Somit steht es Ihnen frei, jetzt zum Erziehungsgeld zu sprechen oder später zum ganzen Artikel.

Wenn die Subanträge beschlossen sind, dann sind Detailfragen geklärt und dann müssen wir in der Sachdebatte über den gesamten Artikel sprechen und dann wird erst über den gesamten Artikel abgestimmt.

Bitte, nehmen Sie nur Stellung, Herr Benedikter.

**BENEDIKTER**: Ich möchte jetzt grundsätzlich Stellung nehmen. Ich habe hier den Bericht über die Verwaltung der Ergänzungsvorsorge im Jahre 1996 und Vorjahre, wo steht, daß die Eigenfinanzierung der einzelnen Leistungen durch Beiträge zwischen 3% und rund 25% höchstens beträgt, was man als Sozialversicherung ansehen kann. Das übrige ist Fürsorge und muß gemäß bestehendem Staatsgesetz im Rahmen der Zuständigkeit der autonomen Provinzen für die Fürsorge behandelt werden. Statt dessen haben wir hier die Tatsache, daß eben - und es steht sogar in diesem Bericht - die Eigenfinanzierung nur symbolische Bedeutung hat und daher das meiste Fürsorge ist. Hier verzichten die autonomen Provinzen auf ihre Zuständigkeit für Fürsorgeleistungen zugunsten der Region.

Da habe ich nur mehr zu sagen, sie verzichten zu Gunsten der Region. Das was 90%ig Fürsorge ist, wird von der Region ausgeübt, anstatt daß die Region die Mittel, die sie überschüssig hat, an die Provinzen abtreten würde, damit die Provinzen ihre Aufgabe als Fürsorgeleistung versehen können. Die Provinzen treten die Zuständigkeiten für Fürsorgeleistungen an die Region ab und damit wird die Region bestärkt. Was man jetzt in den Zeitung liest, daß sich Herr Durnwalder für die Abschaffung der Region einsetzt, dann muß ich sagen, das ist alles Volksbetrug. Durnwalder weiß genau, daß sich die SVP von Anfang an verpflichtet hat, die Region aufrechtzuerhalten, nämlich mit dem Koalitionsabkommen vom März 1994, in dem der Widerruf des Los von Trient steht. Mehr kann man nicht sagen.

Was die Bicamerale hinsichtlich der Region beschlossen hat, und zwar die Aufrechterhaltung der Region als solche mit Bezug auf internationale Vereinbarungen und daß Änderungen, Verbesserung der Autonomie, nur auf gleichartigen Vorschlag beider Landtage und dann aufgrund einer endgültigen Beschlußfassung des Regionalrates möglich sind, ist von einem gewissen Zeller Karl, also von der SVP unterschrieben worden. Das ist ein Theater, ein Volksbetrug. dann müßten ja die Vertreter der Südtiroler Volkspartei aus dem Regionalausschuß austreten, so wie wir seinerzeit - und ich war Mitglied des Regionalausschusses für die SVP - 1959 ausgetreten sind, um das Koalitionsabkommen zu widerrufen und alles zu widerrufen, was bisher im Namen der SVP zur Stärkung der Region getan worden ist. In diesem Gesetzesantrag hier geht es um Fürsorgeleistungen, für welche die autonomen Provinzen zuständig sind und nicht die Region. Die Provinzen treten eine ausschließliche Zuständigkeit für Fürsorge der Region ab und das verstößt gegen das Autonomiestatut. Ich komme dann weiter zurück auf andere Dinge.

**PRÄSIDENT:** Der Abgeordnete Pinter hat das Wort. Bitte, Abgeordneter.

**PINTER:** Grazie, signor Presidente. Bisogna scegliere dal Pozzo di San Patrizio di questa legge, perché poter parlare di tutto l'emendamento Romano richiederebbe di fatto la discussione dell'intera legge, quindi mi limito, anche in termini esemplificativi, ad esaminare questo primo emendamento del cons. Morandini.

Allora, cons. Morandini, mi rivolgo a lei, ma soprattutto mi rivolgo al Presidente Grandi, che non c'è...

*(interruzione)*

**PINTER:** C'è? Mi fa piacere. Presidente Grandi, per cortesia, mi potrebbe dire una cosa? Nel 1995 abbiamo erogato nella sola Provincia di Bolzano 1.798 prestazioni per assegni di cura, con un esborso complessivo di 4 miliardi e 292 milioni, d'accordo? Questi sono i dati che lei mi ha gentilmente fornito. Potrei dire quello che è successo nella Provincia di Trento, cioè 4.502 prestazioni per 2 miliardi e 895 milioni. Questo era riferito al primo anno di cura, ora il cons. Morandini propone di triplicare l'assegno di cura, cioè portarlo fino ai tre anni, mi pare una proposta ragionevole, da discutere, però

applicando la matematica, vuol dire che come minimo triplichiamo, in realtà un po' di più, perché attualmente è dal quarto mese fino al dodicesimo, se portiamo dal quarto mese fino al 36° mese, è un po' di più della triplicazione, allora passeremmo immediatamente nel termine delle prestazioni per la Provincia di Bolzano dai 4 miliardi e 200 milioni ai 14 miliardi e per la Provincia di Trento dai 3 miliardi ai 10 miliardi. Allora, Presidente Grandi, lei mi dà garanzie che lei ha già a disposizione questi 18 miliardi aggiuntivi soltanto per l'assegno di cura? Se il Presidente Grandi si alza e mi dice: 'questi 18 miliardi - e siamo solo all'assegno di cura - ci sono', bene, allora possiamo anche responsabilmente decidere se assegnare un assegno di cura che si estende ai tre anni. Faccio presente che l'assessore Romano, che forse è più moderato nelle sue richieste, aveva previsto due anni, al pari, credo, dell'assessore Saurer.

Non dobbiamo scherzare su queste questioni. Il cons. Morandini ha detto ieri che non aveva in testa problemi elettorali o altre questioni, posso anche credere a Morandini, perché ha iniziato la sua battaglia anni fa, però lei comprende che noi non possiamo tranquillamente approvare qualsiasi provvedimento, se questo provvedimento avrà delle conseguenze finanziarie tali da renderlo di fatto ingestibile; allora o facciamo gli specchietti per le allodole e le illusioni alle persone, oppure mi deve dire dove andiamo a reperire queste risorse, o, meglio, non me lo deve dire lei, perché lei è un consigliere, me lo devono dire il Presidente e l'assessore, che noi siamo in grado, per esempio, solo per l'assegno di cura - e stiamo parlando di uno dei tanti strumenti previsti dal pacchetto famiglia - di triplicare immediatamente la spesa. Non sono qui a fare necessariamente il parsimonioso, perché se l'intervento fosse assolutamente necessario, ben venga, a parte il fatto che si modificheranno anche le modalità di contribuzione, visto che l'assessore Romano propone, rispetto all'attuale legge, che prevede una certa contribuzione per un certo periodo, di alzare la contribuzione, ma abbreviandone la durata, però di fatto il rapporto entrate-uscite non cambia.

In conclusione, Presidente, mi sembra che soltanto dall'esempio del primo subemendamento si dovrebbe prestare attenzione a quello che facciamo, perché qui rischiamo veramente di fare una legge che non possiamo rispettare, che apre delle illusioni e delle speranze fuori luogo soltanto perché alcuni consiglieri devono costruire le loro fortune su alcune parti del pacchetto famiglia, posso rispettare il tentativo politico di costruire le fortune del cons. Morandini o di altri consiglieri estendendo i benefici del pacchetto famiglia, ma qui non siamo nel pozzo senza fine di San Patrizio, prima o poi ci sarà anche una fine di queste risorse finanziarie della Regione, che anche con l'attuale bilancio non sono infinite ed illimitate. Allora: previdenza integrativa 50 miliardi, pacchetto famiglia 50 miliardi, IPAB 50 miliardi, non so, Presidente Grandi, come possa tranquillamente e serenamente assistere a questa spogliazione delle risorse della Regione senza battere ciglio.

**PRÄSIDENT:** Der Abgeordnete Morandini hat das Wort. Bitte, Abgeordneter.

**MORANDINI:** Grazie, Presidente. Mi stupisco che il cons. Pinter, che conosce bene i meccanismi di cui stiamo parlando e conosce bene anche i servizi per la primissima

infanzia dai 0 ai 3 anni tiri fuori strumentalmente motivazioni finanziarie, quando sa bene che queste non sono coordinate nell'intero sistema, e cercherò di spiegarmi, e ancora una volta vada a fare i processi alle intenzioni, ma questi li rimando al mittente molto serenamente, cons. Pinter, nel dibattito che ormai caratterizza i nostri interventi in aula ed anche fuori.

Prima di tutto, ringrazio i firmatari di questo emendamento, perché hanno colto nel segno della sua ratio e così rispondo anche alla cortese richiesta che mi ha fatto il consigliere collega Vecchi di illustrarlo.

Questo emendamento, colleghi, si propone semplicemente - poi andiamo anche al discorso dei costi, cons. Pinter - la logica di potenziare le politiche dei servizi per la primissima infanzia dai 0 ai 3 anni, cioè di affiancare, non di sostituire, ai servizi pubblici previsti un'altra possibilità che sappiamo essere estremamente necessaria, perché oggi le liste di attesa per accedere all'asilo nido per molte coppie sono lunghe, si aspettano mesi, si aspetta anche più di un anno, in qualche caso, e quindi dico che questo tipo di servizio, cons. Pinter, non è alternativo all'asilo nido, ma è aggiuntivo, nel senso che o utilizzano l'uno o l'altro, e penso appunto alle molte famiglie in lista di attesa.

Cons. Pinter, i costi: lei ha fatto una prospettazione dei costi prendendo l'esperienza di questa prima parte dell'applicazione delle leggi del pacchetto famiglia, ma lei sa quanto costa oggi un bambino fra 0 e 3 anni nell'asilo nido, quindi nella primissima infanzia? Lei sa benissimo che costa dai 2,5 milioni ai 3 milioni al mese circa, a seconda delle realtà territoriali e gran parte di questo importo è a carico dell'ente pubblico, con questo non intendo dire, cons. Pinter, che non si deve utilizzare la struttura pubblica, intendo accostare un servizio di questo tipo, quindi nel momento in cui le molte coppie in lista di attesa chiederanno di utilizzare questo servizio non incideranno sulla spesa pubblica e quindi alla lunga questo non solo non farà spendere di più, ma indurrà un risparmio...

*(interruzione)*

**MORANDINI:** Mi consenta di concludere! Ma lei sa bene che la domanda che fanno qui i genitori - e qui sono d'accordo con la collega Kury - o lui o lei, perché qui il discorso è indistinto, nel periodo in cui il bimbo ha da 0 a 3 anni, la domanda che qualche genitore fa, chi se la sente, liberamente, di poter accudire in casa il proprio figlio è una domanda che viene prima della politica, è una domanda di tipo pienamente umano, che attraversa le ideologie e quindi diamo questa libertà di scelta alle coppie, la prospettazione dei costi non è reale, perché nel momento in cui uno sceglie un servizio non utilizza l'altro e quindi alla lunga induce un risparmio ed allora dico anche che questo non è per pagare una presenza educativa, non è di questo che si tratta, ma così come va riconosciuto il servizio che dà l'istituto servizio pubblico su questo versante in questa primissima infanzia, allo stesso modo va riconosciuto il servizio che o lui o lei liberamente scegliessero di dare, quindi penso che è ora e tempo di pensare, cons. Pinter, parlando di costi, a quanto costerà sempre di più alla società non fare politiche di

questo tipo e costerà in termini finanziari - ma non soltanto, quindi rinnovo il ringraziamento a tutti i colleghi Freiheitlichen, Klotz, Benedikter, Delladio, Ianieri, Willeit, i colleghi di AN e quelli della Lega, che hanno firmato questo emendamento. Grazie.

**PRÄSIDENT**: Danke. Die Abgeordnete Klotz hat das Wort. Bitte, Frau Abgeordnete

**KLOTZ**: Herr Präsident, ich möchte vor allem darauf aufmerksam machen, daß die Änderungsvorschläge, seien sie nun vom Assessor Romano oder von anderen, im deutschen Text nicht exakt sind. Wenn man beim ursprünglichen Text bleibt und der wird hier ja nur durch das Ausmaß geändert und der Wortlaut bleibt, dann müßte es heißen „Auszahlung einer Zulage an den Elternteil und zwar ab dem 4. Monat“ und hier steht bis zum 1. Lebensjahr und das soll jetzt abgeändert werden bis zum 2. Lebensjahr. Es ist nun zu berichtigen „bis zum 2. Lebensjahr“ und nicht „des 2. Lebensjahres“ infolgedessen im Antrag vom Abgeordneten Morandini nicht „des 3. Lebensjahres“, sondern „bis zum 3. Lebensjahr.“

Ich ersuche, das zu korrigieren.

**PRÄSIDENT**: Danke. Wir werden das korrigieren. Der nächste Redner ist der Abgeordnete Vecli. Bitte, Abgeordneter.

**VECLI**: La ringrazio, signor Presidente. Già ieri in discussione generale avevo anticipato che la presentazione degli emendamenti a firma dell'assessore Romano, pur condividendo tutta una serie di valutazioni e cioè che erano positivi e portavano dei miglioramenti, ci mettevano in difficoltà, proprio perché non c'era il tempo materiale per poter approfondire gli argomenti e capire esattamente la portata degli emendamenti. Di più: questo non ha fatto altro che amplificare queste nostre difficoltà, proprio perché agli emendamenti presentati nella mattinata dall'assessore Romano sono susseguiti degli emendamenti all'emendamento, il che non fa altro che aumentare a dismisura queste difficoltà nel capire esattamente la portata degli emendamenti e soprattutto degli emendamenti agli emendamenti.

Allora le problematiche che erano state evidenziate ieri non trovano che puntuale conferma in questa mattinata, proprio perché non si riesce a capire esattamente qual è l'impegno economico, quanti saranno i beneficiari, quali altre implicazioni socio-economiche faranno da leva e quanti altri risvolti per la brevità del tempo che c'è stato concesso non si potranno valutare con grande attenzione e con la considerazione dovute, visto l'impatto finanziario che presenta questa materia, non c'è infatti il tempo materiale per fare delle valutazioni ponderate ed attente e sono fortemente preoccupato da questa mancata riflessione su problematiche di questo spessore.

Tornando alle tabelle che ci erano state fornite dal dott. Grandi per quanto riguarda il numero delle persone che hanno beneficiato delle leggi regionali che sono, ricordo, le nn. 4 e 7 del 1992, le nn. 3 e 19 del 1993, proprio perché in quelle tabelle si evidenziavano il n. delle prestazioni ed anche i pagamenti.

Alla domanda che facevano giustamente alcuni consiglieri che mi hanno preceduto ed in particolare il cons. Pinter, quando diceva ed ipotizzava il triplicarsi dei costi, rispondo che la sua analisi sia stata deficitaria, perché se andiamo a sommare l'assegno di cura, abbiamo le tabelle per quanto riguarda gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, facendo riferimento alla tabella che temporalmente ci è più vicina, quella riferita al 1995, vediamo che per la Provincia autonoma di Bolzano ci sono state 1.798 richieste di prestazioni con un esborso di 4.292 milioni, mentre per quanto riguarda sempre la stessa legge regionale, la n. 4 del 1992 e sempre guardando l'assegno di cura, le prestazioni per la Provincia di Trento sono state 4.502 con un impegno di spesa di 2.895 milioni, se sommiamo i pagamenti delle due Province andiamo a superare abbondantemente i 7 miliardi, allora dal punto di vista dell'impegno finanziario, se aumentando, qualora venisse accolto l'emendamento all'emendamento presentato dal cons. Morandini, che chiede che le parole 'primo anno e secondo anno di vita' siano sostituite dalle parole 'e terzo anno' e questo implicherebbe un triplicarsi delle spese, ecco che 7 e più miliardi per 3 farebbero oltre 21 miliardi di lire.

Alla luce di queste considerazioni e di queste riflessioni, è chiaro che sorgono spontanee la domanda, l'interrogativo, la perplessità, le problematiche: 'ma il Presidente Grandi ha fatto una valutazione attenta per quanto riguarda i costi, per quanto riguarda l'impatto finanziario?' e, soprattutto, alla luce di queste considerazioni, 'dove andrà a recuperare queste risorse?'

Mi avvio alla conclusione. Sicuramente lodevole l'intenzione del cons. Morandini di voler potenziare ed affiancare politiche a favore della prima infanzia, d'altro canto bisogna anche avere un occhio di riguardo, perché le risorse vanno sempre più affievolendosi e dobbiamo cercare di ottimizzare quanto abbiamo. Grazie.

**PRÄSIDENT:** Die Frau Abgeordnete Conci hat das Wort. Bitte, Frau Abgeordnete.

**CONCI-VICINI:** Grazie, Presidente. Volevo intervenire anch'io su questo passaggio, perché questo è stato uno dei punti su cui abbiamo riflettuto a lungo nel momento in cui abbiamo elaborato - l'assessore Saurer per quanto riguarda la Provincia di Bolzano, l'assessore Romano come assessore regionale ed io per la Provincia di Trento - queste modifiche complessive al pacchetto famiglia. Perché è stato uno dei punti su cui ci siamo soffermati più a lungo e su cui c'è stato un confronto serrato? Perché di fatto è vero, abbiamo esteso ed ampliato di un anno l'erogazione di questo assegno, allora personalmente mi ero dichiarata favorevole, e mi dichiaro tuttora favorevole, ad una estensione dell'assegno di cura fino al terzo anno di età, perché credo che la risposta ai bisogni del cittadino debba essere una risposta di intervento complessivo rispetto a delle politiche sociali che non possono essere fatte a partire dalle risorse o a partire dalle istituzioni. Riprendo un attimo il discorso che faceva prima il cons. Benedikter, che diceva che quello delle politiche sociali è un compito provinciale, noi sappiamo che la delega della Regione alla Provincia su questa tematica esiste e quindi sono le Province che gestiscono complessivamente le politiche sociali, ma allora se questo è vero è chiaro che chi ha la responsabilità di questo non può pensare ad istituti separati e quindi alle

risorse messe a disposizione, deve pensare ad una logica nella quale rientra di fatto il concetto che estendendo fino al terzo anno di età arriviamo a coprire l'area fino all'inizio della scuola materna e quindi da un punto di vista dell'erogazione dei servizi mi pare che questa sia una questione che va posta, allora il problema non è se ci sono le risorse o se non ci sono, ma se questo intervento ha una sua ragione di essere oppure no. Credo che rispetto a questa questione, lo dico non solo come amministratrice e come chi ha la diretta responsabilità rispetto a queste questioni, ma anche come madre di famiglia e quindi come cittadina che potrebbe usufruire - in questo momento, chiaramente, no, perché i miei figli sono grandi, ma mi metto nei panni dei cittadini - di un servizio che parte non da ciò che 'va meglio' per le istituzioni, ma da ciò che 'va meglio' per la famiglia e per la sua libertà di scelta, che deve poter vedere non solo la risposta ai bisogni di cura da parte dello Stato e quindi senza dire che non deve esserci chiaramente l'asilo nido o la scuola materna, ma che deve poter vedere altre forme alternative, questa è una possibilità per i genitori, non stiamo parlando solo della donna, ma dell'uomo e della donna, di decidere come gestire la propria famiglia e i propri figli e l'intervento educativo su di essi. Ecco perché, pur non avendo firmato per questa riflessione che vedeva la maggioranza divisa su queste tematiche, personalmente, proprio per la convinzione che ho manifestato e che già avevo espresso nel momento in cui il confronto c'è stato tra le due Province e la Regione su queste questioni, voterò questo emendamento.

**PRÄSIDENT**: Danke. Der nächste Redner ist der Abgeordnete Gasperotti.

**GASPEROTTI**: Grazie, Presidente. La legge 24.05.1992, n. 4 aveva scelto di intervenire con un assegno al genitore a partire dal 4° mese fino al 12°, da parte della Regione come intervento di supporto alla famiglia. Negli interventi che mi hanno preceduto, soprattutto in riferimento a quelli del collega Morandini e della collega Conci, si evidenzia qual è il vero obiettivo filosofico che delinea quel progetto, quando si dice che la famiglia ha diritto all'assegno perché è una questione di uguaglianza, di pari opportunità di condizioni, di riconoscimento da parte del pubblico, dello Stato a questi soggetti perché siano considerate le loro spese, i loro costi a confronto di altri soggetti che sono 'beneficiari' di un'organizzazione di servizi del pubblico.

Se non abbiamo fatto ancora nulla come pubblico per produrre servizi sul territorio, consegnare l'assegno ad ognuno di noi, ad ogni cittadino perché si arrangi - perché diventa così, viene consegnato un assegno perché si arrangi - e possibilmente si arrangi in tutto, a partire da quando ha un figlio, a quando va alla scuola materna se c'è, o se non c'è ci arrangiamo da soli, alla scuola elementare se c'è, altrimenti ci arrangiamo da soli e così via, tutta la vita legata ad un assegno, la tassazione generale risponde a questo, riconsegnare energie e risorse sulla popolazione che ne ha diritto, e qui sta l'errore di chi ha proposto questo emendamento collegandolo ad una filosofia individualista, perché la filosofia è individualista, non fa una premessa e dice: 'qualora i comuni non fossero in grado di garantire questo tipo di servizio consegnato ai comuni la possibilità di intervenire singolarmente', non si dice così, il cittadino si tratta a livello

individuale, il pubblico è estromesso da questa organizzazione di servizi, tanto che diventa quasi un optional: se c'è c'è, altrimenti è lo stesso. La discussione degli asili nido nella Provincia di Trento - non so in Provincia di Bolzano - ha trovato spazio nelle assemblee comunali, laddove si decide la costituzione di nidi, micro-nidi o quant'altro per rispondere al bisogno della gente che lavora si è trovato difficoltà nel reperire le risorse per mettere assieme questi asili nido, se si parla di risorse e si vuole raggiungere un obiettivo, questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto come hanno scelto i nostri genitori e prima dei nostri genitori i nostri anziani, quando hanno scelto di costituire nella nostra Regione le scuole dell'infanzia. Per lo stesso principio dovrebbe essere considerata l'opportunità di istituire asili nido, perché l'asilo nido pubblico dà una risposta diversa rispetto alla consegna dell'assegno all'individuo: voi siete individualisti, scegliete l'individuo come scelta unica dei doveri dello stato, lo stato consegna l'assegno per quando nasce, per quando si ammala, per quando va a scuola, questa è la vostra filosofia. Rileggetevi la Costituzione, per piacere, perché altrimenti non siete solo fuori dalla Costituzione, ma giocate attorno agli articoli costituzionali della prima parte come se fosse un optional, la prima parte della Costituzione non è un optional, collega Morandini, e lo sa benissimo, anche se la Bicamerale ha stravolto in qualche occasione il contenuto o ha tentato di farlo, la Costituzione non dice questo, e quando si assicurano servizi e diritti sono diritti e servizi alla pari, il pubblico deve rispondere a questi bisogni e non rispondere consegnando un assegno, ma consegnando servizi.

**PRÄSIDENT**: Der Abgeordnete Saurer hat das Wort. Bitte, Abgeordneter.

**SAURER**: Herr Präsident, ich möchte nur darauf hinweisen, daß unsere ursprünglichen Entwürfe auch die drei Jahre enthalten haben und das hat natürlich eine bestimmte Logik, drei Jahre Kinderkrippe, drei Jahre Tagesmütter und drei Jahre Wartestand im öffentlichen Dienst.

Es ist allerdings so, daß wir sehr eingehend unsere Berechnungen gemacht haben. Aufgrund der Abmachungen, die einen bestimmten Betrag zur Finanzierung freigegeben haben, sind wir mit diesen 12-15 Milliarden nicht drinnen, so daß wir uns eigentlich als Mehrheit geeinigt haben, jetzt von 9 Monaten auf die Vollendung des zweiten Jahres des Kindes zu gehen und dann zu schauen wie sich die Spesen entwickeln und unter Umständen darauf zurückzukommen. Das war das Einvernehmen. Der Text, der vom Assessor Romano vorgelegt worden ist, beinhaltet die 2 Jahre. Natürlich ist der Wunsch und das Anliegen, hier zusätzliche Leistungen einzufügen ist, groß und sehr vieles hat auch eine bestimmte Logik. Ich glaube, wir müssen auch mit dem rechnen was uns als Finanzmittel zur Verfügung steht. Meine Fraktion - und ich spreche da im Auftrag des Fraktionsvorsitzenden - hat gesagt, jetzt gehen wir einmal auf 2 Jahre, auch andere Länder sind über die 2 Jahre nicht hinausgegangen und dann werden wir sehen. Wir bleiben aber wie auch bei der Pflegeversicherung gesprächsbereit, möchten aber zuerst verifizieren wie die Entwicklung der Spesen in den



nächsten ein bis zwei Jahren verläuft und dann sind wir bereit, noch einmal darauf zurückzukommen.

**PRÄSIDENT:** Der Abgeordnete Ianieri hat das Wort. Bitte, Herr Abgeordneter.

**IANIERI:** Grazie, signor Presidente. Sarò breve, d'altronde ho solo 5 minuti, pertanto non porterò via molto tempo al Consiglio. Quello che voglio dire è che l'emendamento proposto dal collega Morandini con la sottoscrizione di diverse firme, compresa la mia, ha una sua logica, che è stata peraltro ripresa dall'assessore Conci nel suo intervento e che condivido in pieno, che è proprio quella di far sì che possa essere evitato un vuoto che va dal compimento del secondo al compimento del terzo anno, quando una famiglia si troverebbe a dover affrontare una serie di problemi che invece aveva cercato di regolamentare proprio in base anche al contributo e all'assegno che con questa legge vogliamo dare al nucleo familiare. Comprendo anche le riserve che ha avanzato l'assessore Saurer, però voglio rifarmi a quello che l'assessore Saurer ha detto all'inizio del suo intervento, cioè inizialmente avevamo pensato proprio di dare un contributo per un periodo di tre anni e mi voglio fermare a questo, perché era stato previsto un periodo di tre anni, periodo che peraltro era stato previsto anche nel disegno di legge n. 78, a firma dei cons. Morandini, Ianieri, Delladio ed altri e che è stato ritirato, proprio perché abbiamo trovato con i presentatori del disegno di legge n. 63 un accordo per una serie di emendamenti congiunti. Lo avevamo previsto proprio perché, a nostro avviso, deve essere coperto totalmente il periodo di inizio della vita del bambino fino al terzo anno, proprio per evitare che possano crearsi degli squilibri nell'ambito del nucleo familiare, perché in questo periodo, grazie anche all'assegno che viene dato, una famiglia ha creato una propria organizzazione ed ha fatto una scelta di vita, nessuno può impedire di trovare altre soluzioni, ma chi invece volesse seguire una strada diversa da quella che invece la collettività vuole imporre per forza, bisogna lasciarlo libero e dare questa possibilità.

Pertanto confermo non solo il fatto di votare a favore dell'emendamento, ma invito i colleghi che ancora hanno qualche riserva ad approvarlo; poi - riprendendo l'intervento del collega Saurer, secondo cui per il momento vi è una mancanza di fondi o si prevede che possa esservi una mancanza di fondi - vediamo di trovare un modo per correggere e trovare un'integrazione, perché questo è un provvedimento molto importante: si consente alla famiglia di organizzare i primi anni di vita del proprio figlio senza dover per questo distogliere le proprie attenzioni ed i propri impegni che sono stati organizzati in visione anche di questo contributo che viene dato.

Pertanto confermo il mio voto favorevole e invito tutti coloro che hanno un senso di responsabilità verso la famiglia, nella libertà delle scelte di ognuno, di sostenere questo emendamento.

**PRÄSIDENT:** Die nächste Rednerin ist die Abgeordnete Zendron. Bitte, Frau Abgeordnete.

**ZENDRON:** Presidente, il mio gruppo non solo non sosterrà questo emendamento, ma voterà convintamente contro di esso, ma non solo per le ragioni che sono state spiegate dall'assessore Saurer, che non ci sono abbastanza soldi, ma anche perché se guardiamo a quanti soldi - sempre meno - che gli enti pubblici locali, Regione e Provincia, mettono a disposizione per questo aspetto, cioè per i bambini e per la famiglia, vediamo che per una coalizione fra gli uomini di destra e gli uomini di sinistra, anche Arbeitnehmer cosiddetti di sinistra, si fa per dire, avviene uno spostamento di questo denaro a sostegno di una concezione della famiglia che non corrisponde alla realtà, alla famiglia attuale. Nella famiglia attuale la maggioranza delle donne lavora e vediamo che c'è un continuo progressivo taglio di quelle che sono le strutture di sostegno alla famiglia giovane, in cui entrambi i coniugi lavorano; lo vediamo, ad esempio, nella Provincia di Bolzano, dove non solo la quantità degli asili nido è del tutto insufficiente, ma anche la qualità viene paurosamente tagliata, abbassando il livello di qualità di custodia dei bambini e questa è una cosa che mette in allarme le famiglie e preoccupa i genitori nel momento in cui devono affidare i loro figli a delle strutture che sono di qualità inferiore o che comunque la Provincia vuole di qualità inferiore, riducendo quelle che sono le sue previsioni di spesa e cercando di risparmiare in tutte le maniere.

La vicenda recente di questa figura professionale anomala delle assistenti, che non esiste nelle altre regioni, dove c'è il doppio organico e da noi ci sono le assistenti come nei vecchi tempi, che addirittura sono state di fatto declassate e costrette a fare le pulizie, così si risparmia anche sul personale di pulizia, è un esempio clamoroso che non possiamo lasciare da parte e fingere che non abbia a che fare con questa previsione. Che cosa facciamo? Come stiamo affrontando il problema della famiglia che chiede aiuto? Chiede aiuto soprattutto dove si fanno meno figli, nelle città. Prevediamo di dare soldi, lo vedremo più avanti, a chi fa tre figli, ma nelle città non si fa nemmeno il secondo figlio, perché non ci sono le case. Non ci importa nulla, trasferiamo queste soglie da un'altra parte per ragioni che non sono chiaramente per niente quelle del sostegno alla famiglia reale. Ora viene avanzata una proposta per dare ancora un po' di soldi alle madri o alle persone che stanno a casa a curare i loro figli fino ai tre anni di età, ma, scusate, nulla osta che ci sia anche questo, ma com'è la quantificazione, quante persone accettano questo? Ritorno a quella che è stata la mia osservazione iniziale nella discussione di questo disegno di legge e che si ripresenta in ogni momento: qui non è mai stata fatta un'analisi di quelli che sono i bisogni, a quest'Aula, alla Giunta ed ai vari rappresentanti non importa nulla di quelli che sono i problemi reali, qui si cerca di creare una famiglia ideologica, che corrisponde all'ideale che la donna sta a casa, non lavora, mentre l'uomo lavora, poi, però, non si risolvono i problemi che nascono quando avvengono i divorzi, le separazioni, eccetera.

Scusate, uso dei toni un po' duri, ma dovete pensare che qui si trattano questioni che hanno profondamente a che fare con la questione della famiglia reale e della condizione femminile, che sono delle questioni inscindibili e qui si fanno i vari giochi di come si usano i soldi senza tenere conto dei problemi reali. Sono contro questo emendamento, e sono contro perché penso che sia vergognoso che si pensi di dare soldi a chi sta a casa quando credo che in entrambe le Province - ma per la Provincia di

Trento parlerà qualcuno di quella Provincia - contemporaneamente è in atto una politica di tagli a quelli che sono i servizi sociali di sostegno alla famiglia, che sono fondamentali, considerati tali in Europa, non so se siamo sempre un'eccezione, però le raccomandazioni della Comunità europea sulle politiche della famiglia chiedono di aiutare la famiglia reale e le famiglie dove entrambi lavorano e sostengono anche il lavoro femminile, che è un altro degli obiettivi generali di una società che tiene conto di quelle che sono le aspirazioni generali.

**PRÄSIDENT:** Der Abgeordneter Leitner hat das Wort. Bitte, Abgeordneter.

**LEITNER:** Im Unterschied zu meiner Vorrednerin möchte ich diesen Abänderungsantrag ausdrücklich unterstützen und ich habe ihn auch unterschrieben und zwar aus voller Überzeugung. Nicht weil es hier ein Problem ist zwischen linken und rechten Männer, denn wenn man der Familie eine Wichtigkeit gibt, dann kann man es genau in diesem Bereich beweisen. Es geht nicht darum, die Frau an den Herd zu ketten, wie hier so durchgesickert ist, sondern dem Kind die Möglichkeit zu schaffen, daß es zu Hause erzogen wird, denn wenn man es in die Kinderkrippen schickt, dann kostet das auch Geld.

Ich möchte aber einmal fragen, ob man je ausgerechnet hat, was die Folgekosten sind in der Gesellschaft, weil die Kinder im frühesten Kindesalter nicht zu Hause betreut werden, weil sie von den Eltern weggegeben werden. Hier scheint es fast so als ob hier eine Philosophie vertreten würde, die Kinder gibt man irgendwo ab, Hauptsache man hat seine Ruhe und kann arbeiten gehen. Es bleibt die freie Entscheidung, überhaupt Kinder zu haben und es bleibt auch die Entscheidung, ob die Mutter oder der Vater sie betreut und wenn man sich hier sozusagen am Geld aufhängt, daß hier 12-15 Milliarden zu viel wären, dann muß ich fragen, ob die Zahl dann überhaupt so herauskommt. Ich muß dann noch eines sagen, diese Region, die bei jeder Sitzung das Geld beim Fenster hinausschmeißt, könnte es hier wirklich sinnvoll anwenden, denn das ist eine Investition für die Zukunft. Offenbar läuft alles darauf hinaus, die Familie als Keimzelle der Gesellschaft zu unterwandern, auszuhöhlen. Eine ähnliche Diskussion erleben wir derzeit auch in anderen europäischen Staaten. Schauen wir uns die Diskussion in Österreich an und da sieht man auch wie die Fronten laufen, wo man Kinder unterstützen will, das kommt eher aus der linken Reichshälfte wo die Grünen angesiedelt sind usw. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung, die man machen muß. Ein Kind gehört nicht isoliert zu behandeln sondern in der Familie. Bis zu dem 3. Lebensjahr, bevor es in den Kindergarten geht, ist es meiner Meinung nach allemal besser, alles zu tun, um es zu Hause zu erziehen. Immer wird es nicht möglich sein, aber es ist immer noch die Entscheidung, es zu tun oder nicht, aber wenn man die Entscheidung nicht hat, kann man auch keine treffen.

Deshalb bin ich der Meinung, daß hier auch eine Mehrausgabe gerechtfertigt ist, denn Schäden, die in der frühesten Kindheit entstehen, sind sehr schwer wiedergutzumachen und die Folgekosten sind ein mehrfaches von dem was man hier investieren müßte und deshalb mein entschiedenes Ja zu diesem Abänderungsantrag.

**PRÄSIDENT**: Danke. Der nächste Redner ist der Abgeordnete Taverna.

**TAVERNA**: Attendevo che lei mi concedesse la parola, non potevo prendere la parola, se lei non me la dà, signor Presidente!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi come sempre siamo indotti a parlare a sproposito e tante cose che si sono dette a proposito dell'emendamento presentato dal collega Morandini in relazione ad una modifica dell'art. 3 della legge n. 4 del 1992 con riferimento alla lettera b) del medesimo articolo pone in risalto e sottolinea nuovamente uno scontro che ha natura soprattutto ideologica e le parole della collega Zendron, che rappresenta una parte di quella cultura che, a mio giudizio, si fregia di definirsi progressista e modernizzatrice, ma che in realtà nei fatti nega qualsiasi possibilità, non soltanto di sviluppo, ma che imprigiona sempre i propri ragionamenti da una impostazione culturale che, rivolta alla liberazione della donna, in realtà la donna non soltanto riesce a liberarla, ma la rende ancora più debole rispetto alla necessità di uno sviluppo della nazione, della famiglia e della comunità che deve essere alimentato e favorito nella logica di un sano equilibrio tra le funzioni delle persone e anche tra le responsabilità che alle funzioni e alle persone possono essere ricondotte.

E' vero, oggi abbiamo di fronte una famiglia che è radicalmente cambiata rispetto al passato e questo mutamento è avvenuto in alcune zone in modo molto veloce ed in altre più lentamente. Oggi siamo chiamati a rispondere positivamente o negativamente alla proposta del collega Morandini e se vogliamo affrontare un dibattito - e penso che un'Assemblea legislativa, del resto, avrebbe tutte le ragioni per affrontarlo in termini nobili - di prospettiva, di strategia, purtroppo noi non siamo nella condizione di poterlo fare, anche perché questo dibattito, purtroppo, avviene mancando una precisa volontà politica al riguardo, perché sono convinto che al di là delle attestazioni di stima e delle condivisioni in realtà, sotto sotto, si abbia paura di avere coraggio. Questo è il problema: si ha paura di avere coraggio, e si ha paura di avere coraggio proprio perché quella parte di cultura cui prima facevo riferimento vuole a tutti i costi bollare come posizione di retroguardia o conservatrice quella che pensa allo sviluppo della società, delle persone e delle famiglie come la necessità prioritaria rispetto a qualsiasi tipo di sviluppo ed allora aumentare da due a tre anni questa assistenza non penso sia così determinante da porre le condizioni per lo scontro di carattere ideologico, certo è che votiamo questo emendamento nello spirito che questa è piccola cosa rispetto alla necessità di raggiungere altri obiettivi, che sono sicuramente più importanti, più necessari e comunque se non abbiamo nella nostra testa la volontà di raggiungere questi obiettivi, pagheremo a caro prezzo il costo di questa nostra da un lato impreparazione, dall'altro paura e dall'altra anche prigionia di questo modernismo, che in realtà è la negazione non soltanto del progresso, ma dell'avvenire. Qui si dovrebbe parlare anche di problemi demografici, la nostra è una società che con gli anni diventa vecchia, saremo costretti a recuperare attraverso una politica molto probabilmente di immigrazione, ma anche qui altri problemi si impongono e la necessità - qui concludo, signor Presidente - di difendere le caratteristiche peculiari della nostra gente è vitale e

una classe politica avveduta oggi dovrebbe avere a cuore e a mente questi problemi, appunto perché sono problemi di carattere vitale e non esagero a usare questo termine, perché, a mio giudizio, il termine 'vitale' al tempo stesso è anche carico di tanto ottimismo e sicuramente a noi l'ottimismo non manca.

**PRÄSIDENT**: Die Frau Abgeordnete Chiodi ist die nächste Rednerin. Bitte, Frau Abgeordnete.

**CHIODI**: Signor Presidente e signori colleghi, sono un po' allucinata da alcuni degli interventi che ho sentito dai colleghi, perché credo che qui non ci sia nessuno che vuole dire che qualcuno ha posizioni di retroguardia o altri che si pregiano di dire che sono modernisti quando si deve intervenire su un argomento di questo tipo.

Non solo non sono d'accordo su questo emendamento del collega Morandini, ma devo dire che non sono d'accordo nemmeno sulla proposta avanzata dai colleghi Romano e Saurer dei due anni, perché credo che fondamentalmente - ve lo dovette ficcare in testa, visto che siete anche consiglieri provinciali - non è pagando che si aiutano le famiglie, ma prima di aiutare le famiglie semplicemente con il denaro dobbiamo dare dei servizi validi, però qui torniamo all'impianto generale della legge, che ha avuto nella passata legislatura.

Per quanto concerne questo, dobbiamo comprendere che il problema di fondo è questo: guardando il conteggio della Provincia di Trento per questo argomento ci rendiamo conto che nel 1995 sono stati pagati circa 2 miliardi - 1 miliardo e 900 milioni - e che portare il beneficio a tre anni comporta un forte esborso, dobbiamo però capire che persone andiamo a beneficiare. Questa legge, che è nata secondo me in modo sbagliato, e che doveva andare ad aiutare le persone che avevano più difficoltà economiche degli altri in famiglia, per le pensioni, eccetera, va ad aiutare - ancora una volta se approviamo questo emendamento, ma se approviamo anche quello proposto nella legge - un settore di famiglie intermedie, perché le famiglie che hanno veramente bisogno di aiuto sono famiglie in cui la madre è costretta ad andare a lavorare, allora lasciamo le persone che hanno più difficoltà, che possono essere anche coppie giovani che potranno fare dei figli, con il padre che lavora e la madre che lavora, con dei servizi scarsi, perché, abbiamo sentito, in Provincia di Bolzano ci sono problemi, in Provincia di Trento ci sono i comuni che si stanno muovendo e speriamo che qualcosa si riuscirà a mettere a posto; poi abbiamo una fascia intermedia di famiglie in cui il marito lavora e le mogli possono fare a meno di lavorare e noi andiamo, in fin dei conti, a dare soldi su situazioni di benessere e non su situazioni di povertà o su poche situazioni di povertà, perché probabilmente le persone che hanno chiesto l'assegno di cura sono anche quelle persone che sono magari in situazione di povertà - ma sono convinta che sono estremamente poche, perché se non lavora questa gente non mangia - o che non trovano lavoro. Allora credo che nel rivedere il pacchetto famiglia, così chiamato in maniera un po' impropria, dopo l'esperienza passata, dopo i dati, le tabelle, dopo aver visto che è stato un flop spaventoso, dopo tutto quello che volete voi, avremmo potuto con estrema serietà mettere davvero mano a dei bisogni veri ed oggettivi, e qui ha ragione la collega

Zendron, che vi dice, collega Romano, che non avete mai fatto un'indagine, che non sapete i bisogni, che siete qui che fate emendamenti, o lei rivede la legge facendo gli emendamenti spostando a due anni, dando più soldi su un settore che non sappiamo se ne ha bisogno, è una cosa così campata in aria, senza dietro il supporto di uno, credo che in questa occasione davvero avremmo potuto avere l'occasione di mettere mano ai reali bisogni delle donne e della famiglia, non a cose inventate in un'Aula, dove sappiamo la nostra situazione e sappiamo anche che parliamo senza andare a toccare i bisogni reali. Ecco allora perché dico che anche il discorso dei due anni - ma verrò poi sull'articolo - mi sembra un po' andato fuori dal binario, che doveva essere un binario vero di questo tipo di intervento.

Il mio gruppo su questo emendamento voterà contro, però sarei molto interessata ad un discorso di riflessione che dovrebbe fare l'assessore: non è pagando in questo modo senza sapere i bisogni reali della gente che andiamo a dare risposte. Dobbiamo dare risposte sui servizi, lei mi può dire 'lo so', però mi pare che questa serie di emendamenti che sono stati presentati abbiano anche la sua firma, assessore Romano.

**PRÄSIDENT:** Der nächste Redner ist der Abgeordnete Dalbosco.

**DALBOSCO:** Grazie, signor Presidente. Mi pare che il dibattito sull'emendamento in discussione si muova su due livelli, che vanno tenuti molto distinti: il livello finanziario e il livello dei contenuti, delle opzioni sociali, culturali, religiose e politiche. Sul primo livello anch'io riformulo un quesito che già è stato fatto alla Giunta, ma mi pare che peraltro il cons. Saurer abbia già fornito una risposta. Indubbiamente, per di capire, la richiesta contenuta nell'emendamento non corrisponde alla disponibilità preventivata dalla maggioranza, chiedo conferma, ma oltre tutto insinuo un altro possibile fronte di problematicità: se non ricordo male, la previsione dei fondi per i fondi pensione e per il pacchetto famiglia diede circa un anno e mezzo fa parecchio da grattarsi la testa alla maggioranza dell'epoca, si partì da 60 miliardi e 60 miliardi, se non ricordo male, con un aggiustamento successivo non del tutto indolore sui 50-70 miliardi, allora chiedo se non potrebbero esserci, al di là delle disponibilità finanziarie effettive per cui non dovrebbe succedere che nella Regione tutte le vacche sono grasse, per cui qualunque richiesta viene accolta, ma al di là di questo aspetto non ci siano anche profili di tipo diverso per cui un eventuale innalzamento della quota, che può anche essere auspicato sotto certi profili per l'assegno di cura, non comporterebbe anche quasi automaticamente al traino una ricontrattazione della partita sul fondo pensione, pensando alla genesi di quella che fu la spartizione 60 e 60 e poi 50 e 70, come ho ricordato, di queste due questioni che nacquero strettamente collegate, se non ricordo male.

Sul secondo piano di questioni, pure interpello, come ha fatto già bene poco fa la cons. Chiodi, la Giunta. Quindi, Vicepresidente Pahl, aspettiamo una voce dall'interno - mi rivolgo a lei più ancora che all'assessore, in quanto in questo momento è il Vicepresidente presente - di questa maggioranza, non chiedo di riferire se esiste un dibattito di idee, un confronto alto di valori all'interno di questa maggioranza, se si

stanno confrontando modelli culturali diversi per cui si sta profilando un modello piuttosto che un altro, non lo chiedo, chiedo però che ci sia l'espressione di una posizione politica, perché è anche molto materialistico ricondurre sempre e tutto e ogni questione all'aspetto finanziario, quasi che, essendoci i soldi e le disponibilità, qualunque cosa si possa fare, andrebbe fatta una riflessione su questo tipo di approccio materialistico che spesso è sottinteso ai nostri discorsi: 'se ci fossero i soldi qualcosa si potrebbe fare'.

Chiedo se dal punto di vista politico la maggioranza esprime una posizione, può anche non esprimerla, ma vorrei sapere, almeno pongo la questione: c'è o non c'è rispetto alle diverse tendenze, posizioni e opzioni, una linea guida che avvalori anche un'interpretazione culturale di quello che si sta facendo e non meramente economicistica e finanziaria? Mi spiego, Vicepresidente Pahl? Se cioè esprime anche un progetto che vada nel verso dell'emendamento oppure nel verso delle opposizioni all'emendamento.

Concludo: l'osservazione della cons. Chiodi mi sembra estremamente pertinente: a volte la redistribuzione della ricchezza non va verso la parte più bassa della piramide sociale, ma va o verso i ceti alti o, come si profila possibilmente in questo ambito, verso i ceti medi. Cons. Morandini, credo che questo sia un problema che interpella anche chi si richiama alla dottrina sociale della Chiesa, perché non possiamo redistribuire ricchezza...

*(interruzione)*

**DALBOSCO:** Non sto dando una lettura, sto prospettando che possa esserci davvero questo rischio per le motivazioni evidenziate dalla cons. Chiodi, allora interpello lei su questo punto, ma interpello anche la Giunta perché chiarisca alla luce delle analisi socio-economiche di chi si è avvalso negli anni passati dell'assegno di cura, se questa interpretazione può essere smentita sul campo o può essere invece avvalorata su di esso. Grazie.

**PRÄSIDENT:** Ich werde gerade vom Fraktionssprecher Atz um Unterbrechung der Sitzung gebeten. Normalerweise wird solchen Gesuchen stattgegeben und es ist eh schon 12.30 Uhr. Wir sehen uns dann wieder um 15.00 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen.

(ore 12.36)

(ore 15.10)

**Vorsitz Präsident Peterlini**  
**Presidenza del Presidente Peterlini**

**PRÄSIDENT**: Wir beginnen mit den Arbeiten. Ich bitte um den Namensaufruf.

**DENICOLO'** (*Sekretär*): (*ruft die Namen auf*)  
(*Segretario*): (*fa l'appello nominale*)

**PRÄSIDENT**: Zwei Mitteilungen. Wir haben in der Mittagspause in den Ämtern die Abänderungsanträge geordnet und nummeriert und dafür möchte ich mich bedanken. Sie bekommen jetzt dieses Paket zum Artikel 1 ausgeteilt, das kein neues Paket an Abänderungen darstellt, sondern nur die Ordnung dessen, was sie bereits in den Händen halten.

Wir befinden uns in der Behandlung dieses Abänderungsantrages Morandini zur Erhöhung der Jahre des Erziehungsgeldes vom zweiten auf das dritte. Jahr. Ich müßte dann allerdings auch den Ausschuß bitten, die finanziellen Deckungen dafür vorzusehen, damit danach das Gesetz auch Hand und Fuß hat. Zuerst aber muß man diese Debatte endgültig abschließen.

Wer meldet sich zu Wort? Abgeordneter Denicolò hat das Wort. Bitte.

**DENICOLO'**: Herr Präsident, es geht jetzt um die Erhöhung des Erziehungsgeldes und ich möchte dazu auch meine Überlegungen anstellen. Erziehungsgeld bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres ist ein Entgelt für eine fundamentale Familienleistung, die für eine humane Weiterbildung der Gesellschaft unverzichtbar ist.

Keine gesellschaftliche Instanz, weder Kinderhorte noch Kinderkrippen, weder Pflegefamilie noch Tagesmütter oder andere Strukturen werden je in die Lage versetzbar sein, jene Lebensgrundlage zu sichern und auch die Leistungen in diesem Zusammenhang zu erbringen, die die Primärbeziehung zwischen Eltern und Kinder zu erbringen vermag. Für die Richtung, die die kindliche Entwicklung und in Wechselwirkung zu ihr die Persönlichkeitsentfaltung von Frauen und Männern zu Müttern und Vätern nehmen soll - und ich nenne einige: die Bindungsfähigkeit, die Integrations- und Kommunikationsfähigkeit, die Leistungs- und Leidensfähigkeit, steht die Befriedigung der Grundbedürfnisse. Nämlich jene Nestwärme, die es erst ermöglicht im Nest von Geborgenheit, Sicherheit, Verlässlichkeit, Zuneigung und Zärtlichkeit sich von der zunächst totalen Abhängigkeit in die Ich-Werdung zu wagen. Die Entwicklung des Selbstwertes hin zum selbstbewußten Ich birgt gleichzeitig jene zweite Grunddimension des Menschen in sich, die soziale oder mit anderen Worten die Du-Fähigkeit zu entwickeln. Wer Hingabe erfährt, wird hingabefähig. Wem geholfen wird das eigene Rückgrad zu entwickeln, der entwickelt gleichzeitig jene unverzichtbaren Fähigkeiten, die den gesellschaftlichen Grundwert der praktizierten und belastbaren Solidarität lebendig halten. Wer an seinen Eltern und an den Bezugspersonen später beispielhaft erfährt, was Angenommensein um seiner selbst willen bedeutet, entwickelt daran seine Grundeinstellungen zu sich selbst und zu den anderen.

Was mißglückte kindliche Sozialisation bedeutet und welche zerstörerische und selbstzerstörerische Auswirkung eine ausgesetzte familiäre Situation auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen hat, braucht gar nicht erst



erläutert zu werden. Es genügt sich den Lebensgeschichten beziehungsweise den frühkindlichen Erfahrungen von Frauen und Männern, von Buben und Mädchen nicht zu verschließen. Psychologen und Psychotherapeuten, Ärzte, Sozialarbeiter und Lehrkräfte, Richter, Priester, Ordensfrauen u.s.w. wissen davon, und das An-sich-Heranlassen solcher Schicksale müßte eigentlich alle Kräfte mobilisieren, um den Familien jene lebensnotwendigen materiellen und sozialen Lebensräume zu erhalten, die ihnen gegenwärtige Entwicklungen zu entziehen drohen.

Wieviel Rücksicht und somit auch Voraussicht nimmt die Steuergesetzgebung auf die Existenzgrundlagen der Familien? Wieviel Rücksicht und damit Voraussicht nimmt die Wirtschaft darauf? Welche Rolle spielen familiäre Bedürfnisse im Wohnbau und in der Gestaltung von Siedlungen? Welche Rücksicht auf die Familie und auf ihre Binnengesetzlichkeiten nimmt die Unterhalts- und Freizeitindustrie? Welche Rücksicht nehmen wir auf jene Familien, die in ihrem Netz der Liebe und Verantwortung kranke, behinderte und pflegebedürftige Personen halten wollen?

Aus dem Grundwasser der Familie und ihre unersetzlichen Leistungen vor allem in den ersten drei Lebensjahren der Kinder sprudeln die Quellen der Zuneigung, der Hingabe, der Solidarität, der Rücksicht, der Lebensfreude, der Zugehörigkeit hinein in unsere Gesellschaft und sie setzen die entsprechenden Werterfahrungen um, ohne die wir uns selbst zerstören. Deswegen gibt es nicht nur in der Natur jene ökologischen Kreisläufe, deren Gesetzmäßigkeiten nicht straflos gestört und zerstört werden dürfen. Der Störung und Zerstörung der ökologischen Kreisläufe der Menschen - und der Familienkreislauf ist der Entscheidende - muß vorgebeugt werden.

Die Ausbezahlung des Erziehungsgelder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr unserer Kinder ist auch eine ökologische Chance, die Vätern und Müttern die Entscheidung erleichtern kann, sich in den prägenden Jahren der Persönlichkeitsentwicklung voll der Familie, dem eigenen Nest widmen zu können. Wir geben damit bloß Bruchstücke jener Werte dorthin zurück, worauf wir alle im Unternehmen, am Arbeitsplatz, in den Bildungs- und Ausbildungsstätten, in den sozialen und sanitären Diensten, im öffentlichen Leben usw tagtäglich angewiesen sind, auf die unsere Gesellschaft also nicht verzichten kann. Der Antrag, der uns vorliegt, das Erziehungsgeld auf das 3. Lebensjahr auszudehnen, ist also unter diesen Aspekten besonders ernst zu nehmen. Ob wir die finanziellen Mittel dafür aufwenden können oder nicht, dürfte uns bald die Regierungsbank mitteilen können. Ausreden aber dürfte es in diesem Zusammenhang keine geben, wenn wir wirklich diese Grundprägungen ernst nehmen wollen.

**PRÄSIDENT:** Wer meldet sich zum Abänderungsantrag zu Wort? Der Regionalausschuß kommt am Ende. Ich sehe keine Wortmeldungen von seiten der Abgeordneten. Damit ist die Diskussion seitens der Abgeordneten abgeschlossen. Jetzt kommt zuerst der Ausschuß und dann als Replik der Einbringer.

Assessor Romano hat das Wort. Bitte, Abgeordneter.

**ROMANO**: Intervengo molto brevemente, signor Presidente e colleghi, per riferire alcuni dati che valgono sia per questa parte dell'articolo, sia per il futuro.

Vorrei chiarire innanzi tutto che il pacchetto che presentiamo ha la copertura finanziaria nel limite...

*(interruzione)*

**ROMANO**: Appare chiaro, dicevo, che nel momento in cui abbiamo presentato queste norme, quindi anche questi miglioramenti, ci siamo preoccupati per la copertura finanziaria per l'anno 1998 ed anche per gli anni successivi, quindi possiamo anche distribuire o farvi sapere quanto pensiamo di spendere in base a questo nuovo impianto, perché è chiaro che una legge, se non è sorretta da copertura finanziaria, non è una legge, quindi penso che prima di passare alla votazione finale sicuramente per i singoli capitoli di spesa o per le singole provvidenze vi faremo sapere in base al nuovo impianto qual è la spesa prevista e questo mi sembra doveroso da parte nostra.

Ciò detto, non voglio entrare assolutamente nel sia pur lodevole dibattito che ha visto contrapposte due ideologie, entrambe validissime, entrambe sorrette da considerazioni che possono essere condivise o meno. Per quanto riguarda questa spesa nell'intervallo che c'è stato abbiamo fatto un po' di conti. Abbiamo verificato che un anno di corresponsione dell'assegno di cura comporta una spesa pro capite di 4.200.000 lire, perché sono 350.000 lire per 12 mesi, sulla base delle utenze - scusate il termine - degli anni scorsi, prevediamo una possibile utenza che va dai 3.000 alle 4.000 unità, quindi diciamo intorno alle 3.500 possibili richieste, facendo una semplice moltiplicazione arriviamo ad un fabbisogno che va dai 12,5-13 miliardi ai circa 16,5-17 miliardi aggiuntivi, perché se moltiplichiamo i 4.200.000 lire che servono per una media tra i 3.200 e 3.800 arriviamo ad una cifra che mediamente oscilla intorno ai 15 miliardi, non avevamo previsto chiaramente in bilancio questa cifra, perché la nostra proposta concordata inizialmente di due annualità ci ha permesso di dividere il bilancio in questo modo, per cui per l'anno 1998 è sicuramente un problema, anzi è pressoché impossibile per l'anno 1998 inserire 15 miliardi aggiuntivi nel bilancio, resta aperto - voglio lanciare un'idea, una possibilità - la possibilità per gli anni successivi, quindi non so se già in questa legge si può dire 'a decorrere dal 2000 o 2001' oppure lasciare le cose come stanno e provvedere con un'altra legge. Ripeto, per l'anno 1998, purtroppo, non erano previsti questi 15 miliardi, se volete raggiungere un compromesso, prevedetelo però quanto meno a distanza di due o tre anni. Grazie.

**PRÄSIDENT**: Der nächste Redner ist der Einbringer Morandini. Bitte, Abgeordneter.

**MORANDINI**: Grazie, Presidente. Signori consiglieri, nel confermare questo emendamento, vorrei dire ai colleghi che la prospettazione che si sta facendo, chiaramente usata da qualcuno in modo strumentale, che non condivide la posizione culturale - Pinter capofila insieme ad altri - è un modo non corretto di porre il problema, colleghi, e mi spiego: quando si parla di spesa di soldi pubblici bisogna pensare a quello

che si investe in questo momento, a quello che si investe in prospettiva, a quanto altri servizi ne godono nel senso che non si impiegano risorse di altri servizi, a quanto si risparmia in prospettiva.

Assessore Romano e colleghi della maggioranza e della minoranza, ho fatto l'esperienza nella scorsa legislatura per 5 anni come assessore regionale e una delle obiezioni di fondo che veniva posta al pacchetto famiglia era che si sarebbe realizzata la bancarotta della Regione, abbiamo resoconti stenografici che parlano di questo, i fatti di questi anni hanno dimostrato che questo non è assolutamente vero, anzi, ogni anno le Province restituiscono alla Regione - lo sa bene l'assessore Romano, sia pure da poco assessore - un certo numero di miliardi, allora questo è assolutamente non vero. Allora questo emendamento riprende proprio la proposta che originariamente feci allora come assessore e che di fronte a tutta questa accusa di bancarotta la maggioranza del Consiglio ritenne di far rientrare e di ridurre e che è riproposta nel disegno di legge n. 78.

Andiamo nel concreto di questo intervento. Signori, diciamo chiaramente, collega Pinter e collega Gasperotti, che le posizioni sono diverse dal punto di vista di concepire l'approccio con i servizi per la prima infanzia, perché questa è la verità e voi usate scandalosamente e scorrettamente il motivo dei costi che non è vero, perché sapete bene che un bimbo nell'asilo nido costa 3, 4 o 5 volte di più all'ente pubblico, ma noi non proponiamo di cancellare gli asili nido, diciamo di offrire in aggiunta a quel servizio la possibilità di scelta per le famiglie in un periodo che è delicatissimo dai 0 ai 3 anni per la formazione della persona, per il suo temperamento eccetera, allora le cifre vanno usate in un contesto ampio, chi sceglie un istituto di questo tipo non sceglie un altro e quindi c'è risparmio su quello, da questo punto di vista.

Vorrei poi dire al cons. Dalbosco e a qualche altro che ha citato la dottrina sociale della Chiesa, che mi pareva di ricordare bene, ma non ne ero certo e per questo non ho chiesto la parola prima della sospensione e mi sono documentato nel frattempo. Ci sono tre documenti importantissimi su questo, cons. Dalbosco, che sono il 'Gravissimum Educationis', la 'Familiaris Consortio' e l' 'Evangelium vitae'. Ci sono due criteri di fondo su questo versante in base alla dottrina sociale della Chiesa, ma questo è un problema che va oltre il pensiero cristiano, il primo che i primi educatori dei figli sono i genitori e che quindi la priorità assoluta va data a loro, non solo, ma c'è scritto che i genitori devono essere messi nella condizione di potersi avvalere di servizi in linea con le proprie scelte e con le proprie impostazioni culturali. Al cons. Gasperotti, che ha citato la Costituzione, dico che l'art. 31 dice: 'La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.', questa è la Costituzione, con altre norme che le risparmiano per ragioni di tempo.

Allora dico, e concludo, Presidente, che qui non si tratta di questioni ideologiche - qualcuno la vuole porre sull'ideologia - ma di dare risposta ad una domanda profondamente e squisitamente umana, che tanti genitori, padri o madri non importa, sentono allorché hanno figli fra i 0 e i 3 anni di poter essere aiutati, di stare

a casa con il loro figlio, se chiedono di poterlo fare e così come la struttura pubblica offre un servizio pubblico che va pagato, così la famiglia offre un servizio di rilievo sociale, perché prepara le giovani generazioni e gli uomini e le donne di domani, quindi non è vero, cons. Chiodi, - e concludo - che questi interventi aiutano famiglie che non ne hanno bisogno, sapete benissimo che siamo sul campo previdenziale e che possono farne domanda coloro che chiedono e che la contribuzione è graduata ad reddito.

Piuttosto - e finisco davvero - è scandaloso il contributo che voi dell'Ulivo fate dare sulla rottamazione delle auto senza parametrare sul reddito, per cui chiunque, dalla sorella di Agnelli all'ultimo metalmeccanico che deve cambiare la macchina beneficia dei provvedimenti per la rottamazione senza alcuna verifica sul reddito...

*(interruzione)*

**MORANDINI**: Confermo il mio emendamento, Presidente, e chiedo la votazione per scheda segreta.

*(interruzione)*

**PRÄSIDENT**: Warum seid ihr denn so aufgeregt? Die Sitzung ist unterbrochen bis es wieder ruhig ist.

(ore 15.33)

(ore 15.38)

**PRÄSIDENT**: Ich bitte Platz zu nehmen und ich hoffe, daß sich die Gemüter beruhigt haben. Es ist die geheime Abstimmung verlangt worden. Wer schließt sich dem Antrag auf Geheimabstimmung an? Das sind genügend und damit wird geheim abgestimmt.

Jetzt gebe ich das Wort der Frau Abgeordneten Klotz zur Geschäftsordnung.

**KLOTZ**: Nachdem sich plötzlich niemand mehr ausgekannt hat, welchen Artikel der Geschäftsordnung Sie gerade angewandt haben, ersuche ich Sie, uns zu erklären was das gerade zu bedeuten hatte. Kein Mensch wußte was los ist. Der Präsident war nicht mehr da und der Vizepräsident war nicht ansprechbar. Ich ersuche Sie, Herr Präsident, uns das zu erklären, denn ich glaube das ist des Hauses auch wieder nicht würdig, wenn plötzlich der Präsident hinausgeht und der Vizepräsident geistig nicht anwesend ist. Erklären Sie uns bitte aufgrund welchen Artikels der Geschäftsordnung Sie jetzt den Regionalrat quasi aufgelöst haben.

**PRÄSIDENT**: Der Abgeordneter Vecli hat das Wort. Bitte.

**VECLI**: Signor Presidente, probabilmente per un fatto tecnico, non c'era la traduzione e abbiamo perso la prima parte dell'intervento della cons. Klotz, quindi non sapendo di che cosa parlasse, chiedo cortesemente se la cons. Eva Klotz può ripetere quanto ha detto.

**PRÄSIDENT**: Können Sie bitte die Übersetzung nachholen, Frau Dr. Ambrosini oder Frau Dr. Felder, von dem was die Abgeordnete Klotz gesagt hat. Danke.

*(interruzione)*

**PRÄSIDENT**: Haben wir das nachgeholt? Gut, Frau Klotz, ich werde Ihnen den Artikel nach der Abstimmung sagen.

*(interruzione)*

**PRÄSIDENT**: Frau Klotz, das habe ich schon gesagt. Das hat man nur vor lauter Geschrei nicht mehr gehört. Wir hören uns nachher, wenn ich den Artikel gefunden habe und inzwischen stimmen wir ab.

*(interruzione)*

**PRÄSIDENT**: Das ist eine politische Frage, die bereits durch die Stellungnahme des Assessors Romano beantwortet sein müßte. Die Diskussion ist bereits abgeschlossen und ich kann niemanden mehr das Wort geben.

Es wird jetzt über den Abänderungsantrag des Abgeordneten Morandini über die Erhöhung des Erziehungsgeldes von zwei auf drei Jahre geheim abgestimmt. Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel.

*(segue votazione a scrutinio segreto)*

**PRÄSIDENT**: Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben:

Abstimmende:	63
Ja-Stimmen:	22
Nein-Stimmen:	37
weiße Stimmzettel:	3
nichtige Stimmzettel:	1

Damit ist der Antrag Morandini abgelehnt. Ich bitte jetzt um Ruhe. Ich gebe das Wort der Abgeordneten Klotz. Bitte.

**KLOTZ**: Herr Präsident, zur Geschäftsordnung. Ich habe Sie vorhin gefragt, aufgrund welchen Artikels der Geschäftsordnung Sie die Sitzung einfach verlassen haben. Ich

muß Ihnen öffentlich recht geben. Sie haben den Sitzungssaal aufgrund der Bestimmungen des Artikels 62 betitelt mit „Tumulte“ verlassen.

Wenn im Regionalrat ein Tumult entsteht und die Ermahnungen des Präsidenten erfolglos bleiben, verläßt dieser seinen Sitz, womit jede Debatte als aufgehoben gilt. Sollte der Tumult in seiner Abwesenheit oder bei seiner Rückkehr in den Sitzungssaal anhalten, kann er die Sitzung aufheben.

Herr Präsident, ich habe den Artikel gefunden. Danke.

**PRÄSIDENT**: Danke, Frau Abgeordnete Klotz, daß Sie so offen und ohne Vorbehalte mir dieses Mal recht gegeben haben. Das ist auch ein Zeugnis der Größe und ich freue mich natürlich darüber.

Wir gehen jetzt weiter mit dem nächsten Abänderungsantrag. Da ist eine sprachliche Korrektur und sie ist nicht im Text enthalten, aber ich lasse sie trotzdem abstimmen, die Nummer 10731 von den Abgeordneten Zendron, Pinter, Alessandrini, Gasperotti, Ianieri, Passerini, Klotz, Tarfusser, Benedikter und Bolzonello. Ich verlese ihn:

#### Änderungsantrag zum Gesetz Nr. 63

Im gesamten Gesetzestext werden die Worte „väterliche Gewalt“ durch die Worte „elterliche Gewalt“ ersetzt.

#### Emendamento al disegno di legge

In tutto il testo di legge le parole „patria potestà“ sono sostituite dalle parole „potestà genitoriale“.

Nachdem es im ganzen Text vorkommt, ist es nicht so einfach, ihn in der Reihenfolge einzuordnen und somit bringen wir ihn sozusagen separat. Es ist eine sprachrechtliche Korrektur, weil der entsprechende Teil des bürgerliches Gesetzbuches diesen neuen Ausdruck verwendet. Wer meldet sich dazu zu Wort? Niemand, dann bringe ich ihn gleich zur Abstimmung.

Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke, Gegenprobe. Niemand. Enthaltungen? 3

Damit ist die väterliche Gewalt, die uns bisher als Männer ausgezeichnet hat, durch die elterliche Gewalt im gesamten Text ersetzt.

Jetzt kommen wir zum Paket, Seite 1. Ich verlese den Änderungsantrag Nr. 10713.

#### Emendamento all'emendamento all Art. 1

La letter a ter) della nuova formulazione proposta per il comma 1, è sostituita dalla seguente:

„a ter) All'articolo 4, comma 3, le parole „Il 3 per cento di questo stanziamento“ sono sostituite dalle parole „Il 4 per cento delle somme utilizzate di questo stanziamento“.

Buchstabe a ter) der neuen für Absatz 1 vorgeschlagenen Formulierung wird wie folgt ersetzt:

„a ter) In Artikel 4 Absatz 3 werden die Worte „3 Prozent dieses Ansatzes“ durch die Worte „4 Prozent der genutzten Beträge dieses Ansatzes“ ersetzt.

Das steht schon im Text, Abgeordneter Pinter. È un emendamento che non posso mettere in voto. L'emendamento si dovrebbe riferirsi al pacchetto emendativo Saurer o Romano e lì già c'è scritto il quattro.

**PINTER**: E' un subemendamento, emendamento all'emendamento presentato dall'assessore Romano.

**PRÄSIDENT**: Deve prendere il testo Saurer, Romano...

**PINTER**: Lei non ha capito, il problema non è il 4%!

**PRÄSIDENT**: Va bene. Das Wort an den Abgeordneten Pinter zur Erläuterung.

**PINTER**: La differenza non è tanto sulla percentuale, Presidente, dello stanziamento, quanto il fatto che si prevede di dirottare una quota dello stanziamento per spese amministrative che viene riconosciuto alle Province. La dizione originale è il 3% di questo stanziamento, mentre la mia formulazione è il 4% delle somme utilizzate di questo stanziamento, in altre parole chiedo che si destini alle spese amministrative in quota percentuale rispetto a quello che viene effettivamente speso, non su quello che viene stanziato e che poi magari rimane lì e non viene utilizzato, perché mi sembra più corretto dal punto di vista del riconoscimento delle spese amministrative considerarlo in percentuale rispetto a qual è l'attività del pacchetto famiglia, non solo quello che è lo stanziamento originale della Regione, perché potremmo stanziare 100 miliardi, poi ne spendono 10, diamo il 4% su 100 miliardi, invece è giusto darlo su 10, visto che hanno movimentato soltanto 10 miliardi, questa è la ragione del mio emendamento.

**PRÄSIDENT**: Danke. Weitere Wortmeldungen? Assessor Romano, bitte.

**ROMANO**: Dichiaro che siamo d'accordo, perché, in effetti, il collega Pinter rettifica bene il tiro, perché potremmo non utilizzarli o potremmo utilizzarne di più.

**PRÄSIDENT**: Danke. Wir stimmen jetzt darüber ab. Wer dafür stimmt, möge bitte die Hand erheben. Ich sehe die breite Mehrheit. Wer stimmt dagegen? Niemand. Enthaltungen? 7 Enthaltungen

Damit ist dieser Antrag genehmigt und wir kommen jetzt zum nächsten Antrag.

Antrag von den Abgeordneten Gasperotti, Pinter und andere auf Seite 2 des Paketes.

Subemendamento all'articolo 1

Prima della lett. a) del comma 1 dell'articolo 1 viene iscritta la seguente:

„ante a) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole „progresso della società“ vengono inserite le seguenti parole: „, fermo restando il compito della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di favorire l'accesso all'occupazione delle donne in condizioni di parità con gli uomini, e di promuovere gli interventi ritenuti necessari per rimuovere qualsiasi ostacolo, che di fatto impedisca il pieno esercizio, da parte delle donne, del fondamentale diritto al lavoro.“

**DENICOLO'**: Bei Art. 1 Absatz 1 wird vor dem Buchst. a) folgender Buchstabe eingefügt:

„ante a) Bei Art. 5 Absatz 1 werden nach den Worten „Fortschritt der Gesellschaft beitragen“ folgende Worte hinzugefügt: „unbeschadet der Aufgabe der Region und der Lokalkörperschaften im Rahmen der ihnen zustehenden Befugnisse, den Zugang der Frauen zur Arbeitswelt zu den gleichen Bedingungen der Männer zu fördern und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um jedes Hindernis, welches die volle Ausübung von seiten der Frauen des grundlegenden Rechtes auf Arbeit einschränken sollte, zu beseitigen.“

**PRÄSIDENT**: Das Wort hat der Abgeordnete Gasperotti zur Erläuterung. Prego.

**GASPEROTTI**: Grazie, Presidente. Questo emendamento va a sottolineare qual è la difesa messa in atto dallo Stato, dagli enti locali, dalla Regione e dai comuni, al fine di promuovere eventuali 'isolamenti' - concedetemi il termine - della donna nella società, di tutti i tipi, anche quello di svolgere esclusivamente la funzione non libera, ma costretta da una serie di fattori, come quelli della disoccupazione, della residenza in luoghi di estrema difficoltà logistica e quant'altro. Questa parte andrebbe a fugare quel discorso che facevo stamattina, il dovere dell'ente pubblico a rimuovere le cause che mettono in condizione di inferiorità le donne riferita alla maternità, proprio perché la Costituzione ne sancisce parità ed anche l'obbligo di rimuovere le stesse. Penso sia una valorizzazione della parte dell'emendamento proposto dal collega Saurer.

**PRÄSIDENT**: Die nächste Rednerin ist die Abgeordnete Klotz.

**KLOTZ**: So wie ich den letzten Abänderungsantrag Morandini unterstützt habe, weil ich der Meinung bin, daß man für die Frauen tatsächlich die Wahlmöglichkeit schaffen sollte, bin ich auch für diesen Änderungsantrag. Es sollte tatsächlich die Möglichkeit geschaffen werden, daß diejenige Frau oder derjenige Mann, der die Kinder selbst erziehen will, der in der Familie bleiben will und die Möglichkeit dazu hat, daß es also nicht am Finanziellen scheitert, dies auch tun kann. Und genauso bin ich aber auch der Meinung, daß man jenen Frauen und Männern, die im Beruf weiterarbeiten wollen, die



Möglichkeit geben sollte, dies auch zu tun. Ich denke hier an das Verantwortungsbewußtsein der Eltern. Jeder wird sich nach seinem Gewissen und nach seiner Verantwortung verhalten, aber er sollte beide Möglichkeit haben und damit wirklich die freie Entscheidung haben und nach seinem Gewissen, nach seiner Überzeugung, entscheiden können.

**PRÄSIDENT**: Danke. Weitere Wortmeldungen von seiten der Abgeordneten? Keine, dann schließe ich diesen Teil ab. Assessor Romano hat für den Ausschuß das Wort. Bitte, Assessor Romano.

**ROMANO**: Molto brevemente, credo che quello che propone il collega Gasperotti risponda tranquillamente ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, fa bene a sottolinearli e a riprenderli, quindi per noi è perfettamente accettabile, perché ripete i diritti già sanciti dalla nostra Costituzione.

**PRÄSIDENT**: Wir stimmen jetzt ab. Die Beschlußfähigkeit ist beantragt worden und ich bitte somit zu zählen. Wir stimmen jetzt über Seite 2 des Abänderungspaketes ab.

Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Bei 33 Ja-Stimmen, 5 Enthaltungen und keine Gegenstimme ist der Antrag genehmigt.

Wir kommen jetzt zur dritten Seite des Abänderungspaketes. Der erste Teil ist durchgestrichen und kommt später, weil er sinngemäß irgendwo anders hineinpaßt. Jetzt kommt der Abänderungsantrag Pinter, Chiodi, Gasperotti, Bondi und andere.

Alla lettera a sexies) del comma 1, all'interno della nuova formulazione proposta per l'articolo 7 della legge regionale 4/1992, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

„e) da lire 200.000 a lire 2.000.000 per l'integrazione dell'assegno al nucleo familiare e degli assegni familiari in caso di adesione da parte di lavoratori autonomi.“

Im Buchstaben a sexies) des Absatzes 1 wird innerhalb der neuen für Art. 7 des RG 4/1992 vorgeschlagenen Formulierung im Absatz 1 nach Buchstabe d) der nachstehend angeführte Buchstabe eingefügt:

„e) von 200.000 - 2.000.000 für die Ergänzung des Familiengeldes und der Familienzulagen im Falle des Beitritts von seiten selbständig erwerbstätiger Personen.“

Das Wort hat der Abgeordnete Pinter zur Erläuterung. Bitte, Abgeordneter.

**PINTER**: Grazie, Presidente. Qui il problema si collega al fatto che nelle proposte emendative sostenute da Romano e da Saurer - ma di quest'ultimo non sono certo - veniva proposto di fatto rispetto alla previsione originaria della legge, che attualmente al comma 3 dell'art. 15 recita: 'le persone che esercitano attività lavorativa autonoma possono accedere alla provvidenza dell'assegno al nucleo familiare qualora ne facciano

domanda e versino annualmente alla Provincia autonoma territorialmente competente un contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge', questo era previsto perché, mentre i lavoratori hanno gli assegni familiari e la Regione di fatto integrava questi assegni familiari, per i lavoratori autonomi la situazione si pone in termini diversi e quindi era previsto che i lavoratori autonomi versassero un contributo prima di poter ottenere questo beneficio. Le proposte di modifica sopprimono questo contributo, cioè, in altre parole, ai lavoratori autonomi non viene più richiesta una contribuzione. Credo che questo non sia da considerarsi in modo corretto, perché tutte le provvidenze erogate dalla Regione, ma non solo dalla Regione, da pubblica amministrazione, tengono conto della differenza che intercorre tra i redditi da lavoro dipendente ed i redditi da lavoro autonomo e pertanto sulla base di questa differenza, ovviamente, tratta in maniera differenziata non per una questione di iniquità, ma per una questione di equità, cioè di ristabilire a dichiarazione dei redditi profondamente diverse ed a situazioni reddituali profondamente diverse un trattamento che sia sostanzialmente equilibrato ed equo.

Pertanto, con questo emendamento, si pone la previsione di uno stanziamento minimo e massimo dovuto dai lavoratori autonomi qualora gli stessi intendano chiedere il riconoscimento dell'integrazione dell'assegno al nucleo familiare e degli assegni familiari, questa previsione viene posta da un minimo di 200.000 lire a un massimo di 2.000.000, evidentemente la differenza si pone in termini diversi rispetto alle categorie precedenti. Il ogni caso chiedo all'assessore competente come mai abbia ritenuto di superare il contributo richiesto ai lavoratori autonomi per ottenere il riconoscimento dei benefici della legge.

**PRÄSIDENT:** Danke für die Erläuterung. Möchte sich jemand von den Abgeordneten zu Wort melden? Abgeordneter Benedikter, Sie haben das Wort.

**BENEDIKTER:** Ich muß gestehen, daß ich nicht imstande bin zu verstehen um was es hier geht. Es fehlt irgendwie die Unterlage und ich möchte bitten, daß es besser erläutert wird, auf welchen Artikel man sich da bezieht. Angeblich bezieht man sich auf den Artikel 7 und dann stimmt es wieder nicht überein, dann ist hier die Rede von Artikel 6 Absatz 6. Ich ersuche um eingehendere Erläuterung, um zu verstehen um was es hier geht.

**PRÄSIDENT:** Ich habe Ihr Anliegen verstanden, Abgeordneter Benedikter. Der Abgeordnete Pinter hat es schon getan, aber vielleicht hakt er noch einmal nach.

Bitte, Abgeordneter Pinter.

**PINTER:** Grazie, Presidente. Per integrazione rispetto alla richiesta del cons. Benedikter, intervengo con un emendamento modificativo dell'emendamento a sexies di Romano, che sostituisce l'art. 7 dell'attuale legge. La attuale legge prevede la fissazione dei contributi previdenziali, l'assessore Romano prevede che per aderire alle singole formule assicurative sia previsto un minimo ed un massimo, quindi prevede da 50.000 a

1.500.000 per l'assegno di natalità, da 100.000 a 3.000.000 per l'assegno di cura, da 50.000 a 500.000 per l'indennità per degenza ospedaliera, da 50.000 a 500.000 per l'indennità infortuni domestici, nulla prevede per l'integrazione dell'assegno familiare e degli assegni familiari, perché, a differenza dell'attuale legge regionale, che prevede che per l'integrazione assegni familiari i lavoratori dipendenti nulla devono alla Regione, mentre i lavoratori autonomi devono versare una contribuzione, l'assessore Romano propone di cancellare la contribuzione dei lavoratori autonomi, quindi cancellando questa contribuzione quando prevede il minimo ed il massimo non prevede nulla per l'integrazione degli assegni familiari, in quanto egli propone che, al pari del lavoratore indipendente, il lavoratore autonomo non paghi nessun contributo se vuole ottenere dalla Regione l'integrazione dell'assegno familiare, questo è l'istituto dell'assegno familiare, mentre per gli altri, assegno di natalità, di cura, degenza ospedaliera ed infortuni domestici, c'è un minimo ed un massimo, per questo istituto non è previsto perché non era previdenziale la natura, cioè non è che occorresse sottoscrivere da parte dei lavoratori dipendenti un contributo annuale per ottenere questo, perché era una forma di integrazione degli assegni familiari, cioè quanto già riconosciuto dalla retribuzione, però - ripeto - nella legge precedente, all'art. 15 era scritto che le persone che esercitano attività lavorativa autonoma possono accedere alle provvidenze qualora ne facciano domanda e versino annualmente alla Provincia autonoma territorialmente competente il contributo previsto dall'art. 7.

Questa è la differenza, cioè la legge prevedeva, ripeto, cons. Benedikter, che i lavoratori autonomi, qualora volessero l'integrazione degli assegni familiari, dovessero versare un contributo alla Provincia. Poiché Romano cancella questa previsione, e io sono contrario alla cancellazione di questa previsione, ho fatto un emendamento per ripristinare il contributo.

**PRÄSIDENT**: Danke. Das Wort hat der Abgeordnete Benedikter. Bitte.

**BENEDIKTER**: Ich habe schon hervorgehoben, daß im Bericht des Amtes der Provinz Bozen bis 1996 steht, daß die Eigenleistung, die Eigenfinanzierung dieser Fürsorge- oder Vorsorgeleistung beim Familiengeld nur 16,3% ausmacht. Finanziert wird hier die Leistung, die die Region über die Provinzen durch Beiträge erbringt, nur 16% und alles andere ist sogenannte Fürsorge und fällt somit unter die Zuständigkeit der Fürsorge und damit an die Provinzen.

Das gilt auch für andere Leistungen, z.B. für das Geburtengeld, die Betreuungszulage, das Familiengeld und auch für die Hausfrauenrente. Auch dort beträgt die Eigenfinanzierung durch Beiträgen nur zwischen 25-30%. Der Grundsatz des Reformgesetzes 421 lautet wie man weiß: Freiwilligkeit, Mindestalter 60 für Frauen und 65 für Männer, es darf kein Arbeitsverhältnis mehr bestehen, 20 Jahre Versicherungszeit und dann Eigenfinanzierung durch Beiträge. Hier sind wir wieder beim Punkt. Die 16,3% sind keine Eigenfinanzierung, auch wenn jetzt wieder der jährliche Beitrag hergestellt werden soll, auch von seiten der selbständig Werktätigen. Die Eigenfinanzierung ist nicht gegeben, denn die Eigenfinanzierung erreicht nur 16% der

Leistung, die herauschaut. Das Ganze ist gegen den elementaren Grundsatz, daß die soziale Vorsorge durch Beiträge finanziert werden muß, das sagt das Staatsgesetz Nr. 421 von 1992 unter den Reformgrundsätzen. Insofern sind wir auch, wenn dieser Beitrag wiederhergestellt wird, noch lange nicht bei der Eigenfinanzierung, so wie es eben bei allen diesen sogenannten Vorsorgeleistungen zutrifft, die keine Vorsorgeleistungen sind und keine Sozialversicherungsleistungen, weil sie nicht durch Beiträge finanziert werden, sondern praktisch sind es Fürsorgeleistungen, die nicht mit Regionalgesetz geregelt werden können, sondern mit Landesgesetz.

Daher bin ich der Ansicht, daß so oder so das Ganze nicht eine Vorsorgeleistung ist und auch nicht durch Regionalgesetz geregelt werden kann.

### **Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter** **Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz**

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'emendamento, prima di dare la parola alla Giunta? Nessuno.

Prego, assessore Romano.

**ROMANO:** Grazie, signor Presidente. Per capire la portata del mio emendamento, bisogna partire dalla situazione attuale: quella degli assegni familiari è l'unica provvidenza per la quale attualmente non è prevista una contribuzione, se voi vedete anche nelle leggi attuali, quelle che andiamo a modificare, per l'assegno di natalità, per l'assegno di cura, per la pensione e per la degenza è previsto un contributo; per gli assegni familiari non è previsto nessun contributo, ad eccezione per dare le 50.000 lire dei lavoratori autonomi, che devono pagare un contributo anche per gli assegni familiari a seconda del reddito posseduto. Qual è il motivo per cui il legislatore del 1992 ha detto 'il lavoratore dipendente non mi dà nulla ed il lavoratore autonomo mi versa i contributi'? Il motivo stava nel fatto che si presumeva, a torto o a ragione, non voglio entrare nel merito, che il reddito del lavoratore dipendente fosse sempre certo, il reddito del lavoratore autonomo fosse a volte incerto, oppure non fedele; va bene, sono delle considerazioni che ha fatto il legislatore, per cui ha detto 'al lavoratore autonomo, che, caso mai, sta bene, ha macchine, terreni, campagne, delle aziende floride, ma dichiara sul 740 una cifra modesta noi gli facciamo pagare, sulla base del reddito, i contributi', era una scelta rispettabile. Il motivo per il quale proponiamo la parificazione tra lavoratore autonomo e dipendente e quindi l'erogazione dell'assegno sotto il profilo reddituale sta nel comma 3 dell'art. 7, cons. Pinter, nel quale diciamo che la determinazione del reddito è uno dei principi fondamentali che ho cercato di illustrare ieri, per pagare i contributi e per dare le prestazioni non si baderà più al reddito fiscale, ma si baderà alla situazione complessiva patrimoniale della famiglia individuando le varie componenti del reddito secondo modalità che verranno stabilite dai regolamenti sulla base degli studi già in fase avanzata sia a livello regionale e provinciale, sia a livello nazionale, ormai il discorso del reddito fiscale è abbondantemente superato, allora su questo piano lavoratore autonomo e lavoratore dipendente sono uguali, perché

nel momento in cui riusciremo ad individuare l'esatto reddito non si vede più perché il lavoratore dipendente non deve pagare e il lavoratore autonomo deve pagare, un motivo prima c'era ed ho cercato di farlo capire, nel momento in cui la reale ricchezza del lavoratore dipendente e del lavoratore autonomo sarà messa sullo stesso piano, se non paga il lavoratore dipendente non deve pagare nemmeno l'autonomo, se poi ci saranno dei lavoratori autonomi così bravi da sfuggire anche all'individuazione del reddito patrimoniale, sarà diverso, però, ripeto, è un problema di giustizia, se vogliamo mettiamo anche la contribuzione per i dipendenti, però nel momento in cui sono, sotto il profilo del reddito, sullo stesso piano qualsiasi professione facciano, se non paga una categoria, non deve pagare nemmeno l'altra.

**PRESIDENTE**: Siamo in votazione. Lei ha chiesto di votare l'emendamento Pinter per scheda segreta.

Prego distribuire le schede.

*(segue votazione a scrutinio segreto)*

**PRESIDENTE**: L'osservazione del cons. Delladio è accolta. Dobbiamo ripetere la votazione.

Chiedo di distribuire nuovamente le schede e di essere molto precisi.

*(segue votazione a scrutinio segreto)*

**PRESIDENTE**: Comunico l'esito della votazione all'emendamento Pinter:

votanti	53
schede favorevoli	14
schede contrarie	34
schede bianche	5

Il Consiglio non approva.

Passiamo al prossimo emendamento aggiuntivo, il n. 4, a firma dei cons. Willeit, Zedron, Leitner ed altri: 'All'art. 1 a sexies) è sostituito dal seguente: a sexies) All'art. 6, comma 6, le parole ...

*(interruzione)*

**PRESIDENTE**: Chiedo al proponente di leggere l'emendamento.

**WILLEIT**: Subemendamento all'emendamento Romano all'art. 1 a sexies: 'All'art. 1 a sexies) è sostituito dal seguente: All'art. 6, comma 6, le parole "possibilità di accesso agli appartenenti" sono sostituite con le parole "rappresentanza del".  
All'art. 1 "a sexies" diventa "a septies".'

**PRESIDENTE**: Diamo lettura del testo in lingua tedesca.

**DENICOLO'**: Abänderungsantrag Willeit, Leitner, Tarfusser, Klotz, Zendron und andere.

In Art. 1 wird a sexties) durch folgenden ersetzt:

„a sexties) In Artikel 6 Absatz 6 werden die Worte „Zugangsmöglichkeit für Angehörige“ durch folgendes ersetzt „Vertretung der“.

In Artikel 1 wird „a sexties“ zu „a septies“

**PRESIDENTE**: L'ho già chiarito, è una proposta aggiuntiva all'articolo.

Prego, collega.

**WILLEIT**: Ammetto che la forma non è la migliore, d'altronde anche gli emendamenti stessi della Giunta non sono di facile lettura, bisogna confrontare 3 o 4 testi.

Il subemendamento da me proposto riguarda l'art. 6 della legge n. 4 del 1992 ed in particolare la commissione regionale per la previdenza sociale e ancora più in particolare la rappresentanza del gruppo linguistico ladino prevista come possibilità di accesso al comma 6 di questo articolo, la mia proposta non è altro che un rafforzamento di questa riserva nel senso che in una commissione così importante in una materia così particolare che riguarda la società, la famiglia, la persona, in una commissione di ben 15 membri, di cui 8 sono riservati al gruppo linguistico italiano e 7 a quello tedesco, o 9 a 6, a seconda delle cifre, della quale fanno parte sindacati, della quale fa parte rappresentanza delle donne, ritengo sia ben giusto che vi faccia parte come diritto, non solo come facoltà a discrezione di qualcun altro un gruppo linguistico intero quale quello ladino. Null'altro contiene il mio subemendamento, che va visto assieme allo spostamento dell'attuale a sexties, che diventa a septies, che è l'ultimo di questa serie. Credo che il subemendamento abbia la sua ragione, per cui vi chiedo la sua approvazione.

**PRESIDENTE**: Qualcun altro intende intervenire sul subemendamento?

Prego, assessore Romano.

**ROMANO**: Riteniamo che l'emendamento sia tranquillamente accettabile. Nell'attuale formulazione c'è scritto 'fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino', il cons. Willeit intende rafforzare dicendo 'fatta salva l'appartenenza', quindi elimina la parola 'possibilità', garantendo la presenza degli appartenenti al gruppo linguistico ladino, che ritengo si possa accettare.

**PRESIDENTE**: Siamo in votazione dell'emendamento. E' stata richiesta la verifica del numero legale.

Consiglieri, vi prego di prendere posto. Lei chiede la votazione per appello nominale? Fa bene ad aiutare la Presidenza e richiedere una votazione che sia rispettosa di un po' di ordine.

Prego procedere alla votazione per appello nominale.

**DIVINA**: Pahl (*ja*), Palermo (*si*), Pallaoro (*non presente*), Panizza (*si*), Passerini (*si*), Peterlini (*non presente*), Pinter (*si*), Romano (*si*), Saurer (*ja*), Tarfusser (*ja*), Taverna (*astenuto*), Tosadori (*non presente*), Tretter (*si*), Valduga (*non presente*), Vecli (*si*), Viola (*si*), Willeit (*si*), Zanoni (*non presente*), Zendron (*si*), Achmüller (*ja*), Alessandrini (*si*), Andreotti (*non presente*), Atz (*ja*), Benedetti (*si*), Benedikter (*ja*), Benussi (*non presente*), Berger (*ja*), Binelli (*si*), Boldrini (*non presente*), Bolzonello (*no*), Bondi (*non presente*), Casagranda (*si*), Chiodi-Winkler (*si*), Cigolla (*si*), Conci-Vicini (*si*), Dalbosco (*si*), Delladio (*si*), Denicolò (*ja*), De Stefani (*non presente*), Di Puppo (*non presente*), Divina (*non presente*), Durnwalder (*non presente*), Fedel (*non presente*), Feichter (*ja*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*ja*), Gasperotti (*si*), Giordani (*si*), Giovanazzi (*no*), Grandi (*non presente*), Holzer (*si*), Holzmann (*si*), Hosp (*non presente*), Ianieri (*si*), Kasslatter Mur (*ja*), Klotz (*ja*), Kofler (*ja*), Kury (*ja*), Laimer (*ja*), Leitner (*ja*), Leveghi (*non presente*), Mayr C. (*ja*), Mayr J. (*ja*), Messner (*ja*), Minniti (*si*), Montefiori (*si*), Morandini (*si*), Moser (*non presente*), Munter (*non presente*), Muraro (*non presente*).

**PRESIDENTE**: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	49
si	46
no	2
astenuti	1

Il Consiglio approva.

Passiamo al prossimo emendamento, il n. 5, a firma dei cons. Pinter ed altri, che recita: 'Alla lettera a sexies) della nuova formulazione proposta per il comma 1, al comma 1 della nuova formulazione dell'art. 7 della legge regionale 4/92, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Per l'assegno di natalità e l'assegno di cura l'adesione allo schema previdenziale regionale avviene sottoscrivendo l'impegno a versare i contributi previsti al precedente comma 1 per 20 anni."'

Collega Denicolò, prego dare lettura del testo in lingua tedesca.

**DENICOLO'**: Abänderungsantrag des vom Assessor Romano eingebrachten Änderungsantrag zu Art. 1, eingereicht von den Abgeordneten Pinter, Chiodi, Passerini, Leveghi und anderen

Im Buchstaben a sexties) der neuen für Absatz 1 vorgeschlagenen Formulierung wird im Absatz 1 der neuen Formulierung des Art. 7 des RG Nr. 4/1992 der nachstehend angeführte Absatz hinzugefügt:

„1 bis. Für das Geburtsgeld und die Betreuungszulage erfolgt der Beitritt zum regionalen Vorsorgesystem indem die Verpflichtung eingegangen wird, die im vorstehenden Absatz 1 vorgesehenen Beiträge 20 Jahre lang einzuzahlen.“

**PRESIDENTE**: Intende illustrarlo, collega Pinter? Prego.

**PINTER**: Grazie, Presidente. La ragione di questo emendamento sta in un passaggio del mio intervento in discussione generale, laddove sottolineavo il problema che nasce per il fatto che questa legge, che vuole assumere le vesti di una legge di carattere previdenziale, di fatto ha una natura assistenziale, di questo ne abbiamo già parlato lungamente e, in virtù del fatto che deve avere le sembianze di un disegno di legge che si occupa di materia previdenziale, era previsto un contributo non una tantum, ma al pari di qualsiasi sistema assicurativo previdenziale, da versare per un tot di anni per ottenere un beneficio. Ora, lo stesso cons. Saurer aveva previsto di mantenere questo carattere pluriennale dei versamenti, quindi con una sorta di ragionamento solidaristico, in modo che uno ha un beneficio, ma continua il versamento anche qualora abbia superato il beneficio stesso, ad esempio, gli è nato un figlio, ha ottenuto l'assegno di cura, l'assegno familiare, però continua a versare per 20 anni, il consigliere assessore Romano ha ritenuto - e lo ha anche argomentato e spiegato nel suo intervento - che non valga la pena tenere in piedi un sistema macchinoso, almeno in alcune situazioni, laddove si può erogare l'assegno in una maniera un po' più semplice e quindi l'assessore Romano ha fatto questo ragionamento: alziamo il contributo previdenziale e riduciamo gli anni di contribuzione e in questo modo, con la previsione dell'assessore Romano, con 2 o 3 anni di contribuzione si ottiene il beneficio e non occorrono per 20 anni versare il contributo. Ovviamente ha innalzato il versamento, ma di fatto, se facciamo i conti, alla fine la previsione di Saurer prevede un maggiore contributo previdenziale per ottenere i benefici del pacchetto famiglia rispetto a quello dell'assessore Romano, in altre parole le entrate per la cassa sono maggiori quelle previste da Saurer che non quelle previste da Romano e si perde di fatto ulteriormente il carattere previdenziale o solidaristico del contributo per essere di fatto sempre più una erogazione di carattere assistenziale.

Allora ho detto che tutto sommato varrebbe veramente la pena ragionare per superare alcuni di questi istituti di carattere previdenziale che in realtà sono assistenziali, anzi, alcuni potrebbero essere tranquillamente fatti con assicurazioni private, che sono tanto care al cons. Alessandrini, ma ha ragione, le famiglie di reddito medio possono benissimo sottoscrivere un'assicurazione privata senza gravare sulle casse e sulla burocrazia della pubblica amministrazione, però nelle situazioni di bisogno sarei per fare un'erogazione una tantum, ho suggerito l'integrazione del reddito minimo come strumento o il cosiddetto reddito di cittadinanza; però, in ogni caso, al di là della formula che vogliamo adottare, credo si debba chiarire fino in fondo la natura di questo pacchetto famiglia: è previdenziale? Allora non può esserci un contributo di due anni,



deve essere almeno di 20 anni. E' assistenziale? Togliamo, se volete, il contributo previdenziale o comunque togliamo la pluriennalità.

Non mi sta particolarmente a cuore che l'ente pubblico apra delle pratiche, riceva 130.000 lire all'anno, magari solo in alcuni casi per 20 anni, quindi con una procedura molto macchinosa, eccetera, ha ragione Romano, però Romano dovrebbe prevedere almeno l'equità del versamento, cioè dire: 'Saurer mi fa 130.000 per 20 anni, 2.600.000, li verso una tantum e avete il beneficio' allora posso essere d'accordo, però Romano di fatto riduce l'importo complessivo del versato e riduce la pluriennalità a fronte del mantenimento o, anzi, dell'innalzamento del beneficio stesso, per me questa è una contraddizione, ed è una contraddizione sicuramente per le casse del fondo.

**PRESIDENTE:** Qualcun altro intende intervenire?

La parola al cons. Benedikter.

**BENEDIKTER:** Im Reformgesetz vom 23. Oktober 1992, Nr. 421, mit dem die Regierung zur Rationalisierung und Revision der Regelungen bezüglich Gesundheitswesen, öffentliche Anstellung und Vorsorge beauftragt wird, befaßt sich der Artikel 3 mit der Vorsorge. Dort heißt es, daß Pensionsbehandlungen vorgesehen werden können und daß die Einrichtung auf freiwilliger Grundlage von Formen von Vorsorge für ergänzende Pensionsleistungen begünstigt werden sollen mit der Einhaltung folgender Grundsätze und Kriterien, und da steht unter diesen Grundsätzen, daß die Versicherung und Beitragsleistung, um das Recht auf eine Pension zu erhalten, von 15 auf 20 Jahre erhöht werden muß; insofern ist dieser Änderungsantrag meiner Ansicht nach richtig.

Gleichzeitig ist noch ein Reformgrundsatz, der diese freiwilligen ergänzenden Vorsorgeleistungen unter Buchstabe e): Umstrukturierung und Harmonisierung der Regelung der Finanzierung des Vorsorgesystems, indem für jede Vorsorgeleistung, Vorsorgeverwaltung, Beiträge vorgesehen werden, die geeignet sind, das Gleichgewicht in der Geschäftsführung zu sichern. Ich frage mich jetzt wer da etwas versteht? Ich nämlich nicht. Die 20 Jahre entsprechen dem Reformgrundsatz und ob mit diesen 20 Jahren das Gleichgewicht gesichert ist. Die Vorsorgeleistung, die Pension muß mit diesen Beiträgen gesichert werden. Frage, ob mit diesen Beiträgen, die hier vorgesehen sind, die Leistung gesichert ist, denn da geht es um Geburtengeld und Betreuungszulage. Im offiziellen Bericht, den die Provinz Bozen betrifft, steht, daß diese beiden Leistungen gedeckt sind, was die Eigenfinanzierung betrifft, das Geburtengeld mit 3,31% und die Betreuungszulage mit 3,8%. In diesem Bericht steht auch die symbolische Bedeutung der Eigenbeiträge, da die Beiträge meist symbolisches Ausmaß haben. 20 Jahre ist Vorschrift des Reformgrundsatzes, aber auch mit den 20 Jahren dürfte sich das symbolische Ausmaß der Beiträge nicht ändern. Wenn es bisher 3,5% waren, dann werden es vielleicht 4%. Insgesamt handelt es sich wieder um eine Fürsorgeleistung, für die die Region gar nicht zuständig ist.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il collega Morandini. Ne ha la facoltà.

**MORANDINI:** Grazie, signor Presidente. Se ho ben capito l'emendamento, esso di fatto va a prevedere il versamento di contributi per eventi già avvenuti, cosa che contrasta con ogni logica di tipo previdenziale e mi pare anche proprio nell'attuazione appesantisca le procedure, quindi dichiaro subito il mio voto contrario, prima di tutto perché non si può pretendere o pensare ad un versamento per fatti già avvenuti, secondo perché stiamo lavorando a questa riforma del pacchetto famiglia per cercare di snellire qualche procedura che si è rivelata un po' farraginoso, quindi in questi termini l'emendamento che si propone va assolutamente in senso contrario.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire la collega Kury. Ne ha la facoltà.

**KURY:** Ich weiß nicht ob ich den Abgeordneten Morandini falsch verstanden habe, aber ich kann hier seiner Logik absolut nicht folgen. Ich möchte hier auch noch einmal Bezug nehmen auf das was ich in der Generaldebatte gesagt habe und was Landesrat Saurer in seiner Replik gesagt hat.

Es war mir bereits in der Generaldebatte ein Anliegen darauf hinzuweisen, daß ich nicht verstehen kann wie man unter dem Titel Vorsorgemaßnahmen dann auf eine kontinuierliche Betragsleistung verzichtet. In der Replik des Landesrates ist mir bestätigt worden, es handle sich hier um eine Vorsorgemaßnahme und Vorsorgemaßnahmen machen einen mündigen Bürger aus oder so ungefähr. Also, vorsorgen heißt doch, in einer bestimmten Zeit einen kontinuierlichen Beitrag zu leisten, um dann zu einem Zeitpunkt, wo ich auf die Vergünstigungen zurückgreifen kann, gesichert zu sein. Für mich ist der Begriff Vorsorge ganz eng damit verbunden, daß kontinuierlich auch etwas eingezahlt wird.

Wenn das nicht mehr der Fall ist wie hier, dann handelt es sich ganz einfach um eine Fürsorgemaßnahme, und zwar um eine solche, bei der man die Nutznießer in die Lage versetzt ganze einfach zu rechnen. Ich bezahle einen einmaligen Beitrag und bekomme dafür etwas, wenn der und der Fall eintritt, und es handelt sich ja um Fälle, die offensichtlich auch vorhersehbar sind z.B. Geburtengeld, dann bekomme ich in diesem Fall so und so viel heraus. Von Vorsorge ist da nichts mehr übrig, sondern ganz einfach die Clevernes der Nutznießer, die imstande sind, hier eine Rechnung aufzumachen. Insofern unterstütze ich hier wirklich den Kollegen Pinter in seinem Anliegen, man kann doch nicht einfach regionale Gelder hernehmen unter dem Titel Vorsorge und in Wirklichkeit nichts anderes tun als Fürsorgemaßnahmen zu machen, nur weil man Geld zur Verfügung hat. Ich denke, daß die Problematik dieser Änderung im Regionalgesetz Nr. 4, daß man nicht mehr kontinuierlich Beiträge bezahlen muß, sich dann besonders verheerend auswirkt, wenn Termine wieder geöffnet werden. Ich ersuche wirklich die Kolleginnen und Kollegen kurz darüber nachzudenken was das heißt. Das heißt eigentlich, daß ich für sämtliche Ereignisse, die in den Jahren von 1992 bis 1998 eingetreten sind, noch einmal ein Gesuch einreichen kann, weil die Gelder, die damals zur Verfügung gestanden sind, nicht genutzt wurden und zugleich wird beschlossen, daß es auch genügt, einen einmaligen Beitrag zu leisten bzw. ich kann in

jeden Augenblick auf eine Weiterzahlung verzichten. Das heißt dann, daß ich heute einen Beitrag zahlen und rückwirkend bis 1992 sämtliche Leistungen in Anspruch nehmen kann. Daß dann die Rechnung nicht aufgeht zwischen dem was hereinkommt und zwischen dem was hinausgeht, ist eigentlich ziemlich logisch.

Ich ersuche wirklich entweder zuzugeben, daß es sich hier um ein Wahlgesetz handelt: wir haben Gelder und die wollen wir jetzt gleichmäßig unter die Bevölkerung bringen oder sonst muß mir jemand erklären, wie man eine Maßnahme unter dem Titel Vorsorge verkauft, die mit Vorsorge so gut wie nichts mehr zu tun hat.

**PRESIDENTE:** Se nessuno intende intervenire sull'emendamento, dò la parola alla Giunta. Prego, assessore Romano.

**ROMANO:** Grazie, Presidente. Se non riusciamo neanche noi a capirci qualche cosa in questa materia, e noi siamo gente che legge e che studia, figurarsi chi addirittura è al di fuori di queste problematiche. Faccio una domanda ai colleghi Pinter e Gasperotti, perché sono molto attenti a questi temi: sono un lavoratore, vado a lavorare e quindi il mio padrone mi assicura oggi per gli infortuni. Domani mattina - da questa mattina sono assicurato - mi infortunò, mi danno l'indennità perché mi sono fatto male, fra un mese mi licenzio, basta, mi sono preso l'indennità, posso prendere anche l'indennità permanente per tutta la vita e il discorso si chiude. Stando a quello che dice il collega Pinter questa non è previdenza, l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro è assistenza, perché mi assicuro oggi, mi faccio male, cesso il lavoro, mi danno addirittura la pensione forse per tutta la vita, l'indennità, e quindi questa è assistenza. La previdenza che cos'è? E' l'assicurazione per un eventuale evento futuro ed incerto, oggi, collega Pinter, è assistenza, perché io mi assicuro quando già sono ammalato, quando già aspetto il bambino, mi danno i soldi e te li restituisco un po' alla volta in 15 anni, ma stiamo scherzando, colleghi? La Regione ti fa un prestito di 3 milioni e poi tu le dai 40.000 all'anno per 15 anni? Diciamo la verità, è un prestito che la Regione fa alla persona che si iscrive all'ottavo mese di gravidanza, quindi non è un'assicurazione, perché non è un evento incerto, è un evento certo, mi prendo 3.500.000 più 300.000 lire al mese e restituisco alla Regione 40.000 all'anno per 15 anni, 600.000 lire e un funzionario della Regione deve gestire posizioni individuali di 40.000 lire all'anno, con i costi che ci sono: questa è assistenza, perché è un prestito che la Regione fa, addirittura qualcuno proponeva di scalare le 600.000 lire dal primo pagamento, ottimo, allora anziché 3.600.000 lire diamo 3.000.000 e non ne parliamo più, questo è il sistema attuale: vengo all'ottavo mese di gravidanza, mi prendo i soldi e ti ridò 40.000 lire all'anno per 15 anni, è previdenza questa? No, allora che cosa abbiamo pensato? Abbiamo detto, principio fondamentale, che è sfuggito forse a tantissimi: se parliamo di previdenza, non si può assicurare la persona ammalata, la persona infortunata o la persona incinta, si assicura la persona che desidera con la sua cultura previdenziale, se ce l'ha, assicurarsi per un eventuale evento futuro, perché si deve assicurare 12 mesi prima, se la persona al momento dell'evento, della nascita del bambino, non si è iscritta da almeno un anno non prende niente, ci sono tantissime persone che potrebbero

desiderare la maternità, ma questa non arriva, può arrivare dopo un anno, dopo 2, dopo 3, dopo 4 e queste persone pagano l'assicurazione per un anno, 2, 3, 4 e più e l'evento non arriva; è proprio il contrario, collega Pinter, questo è il criterio assicurativo, mi devo assicurare perché voglio assicurarmi quando non aspetto il bambino: comma 1: 'Purché alla data dell'evento sia iscritta da almeno un anno'. E' chiaro che se 9 mesi è la gravidanza, chi si iscrive da almeno un anno è fuori da ogni sospetto di qualsiasi tipo di lucrare su questo avvenimento. Questo è chiaro? Quindi l'evento assicurativo è un evento incerto, io mi iscrivo perché credo nell'assicurazione per la maternità e per la cura, se poi l'evento futuro dopo un anno mi arriva, bene, altrimenti pagherò. E' chiaro che nel momento in cui sono assicurato devo avere questa anzianità, posso smettere l'assicurazione in qualsiasi momento, non ha fondamento giuridico, dopo che la prestazione è stata pagata, - ecco quello che volevo dire, collega Morandini - costringere le persone a pagare per una prestazione che hanno già avuto, non è un'assicurazione, ma un rimborso per un evento già chiuso; se queste persone dopo la nascita del figlio desiderano averne altri, devono continuare a rimanere iscritti per poterne eventualmente beneficiare. Quindi quello che fa di questa norma una norma veramente previdenziale è che l'assicurazione deve avvenire in un momento - scusate il termine - non sospetto, perché chi non è iscritto da almeno 12 mesi non può beneficiare, a fronte di ciò in qualunque momento può smettere l'assicurazione.

Ultima cosa per quanto riguarda i contributi: la gradazione tra 50.000 lire e 1.500.000 - chiedo scusa, ancora un minuto, Presidente - per quanto riguarda l'assegno di cura e il fatto che quando ti iscrivi devi avere una cultura previdenziale e non aspettare già il bambino ne fa, secondo me, una norma sicuramente e prettamente previdenziale, a differenza di adesso.

**PRESIDENTE**: Voleva intervenire dopo la Giunta, collega Chiodi?

Prego, collega Chiodi.

**CHIODI**: Assessore Romano, ho ascoltato quello che lei dice ed anche la sua filosofia, però a questo punto le voglio fare una domanda: Se una donna si iscrive un anno prima dell'arrivo di un bambino, lei dice che questa è un'assicurazione, che per avere diritto anche alle altre il concetto è cambiato, è come un rapporto assicurativo, questa persona paga la quota per un anno o due anni, prende l'assegno di natalità...

*(interruzione)*

**CHIODI**: Certo, allora facciamo conto, paga per un anno, ha il figlio, prende l'assegno di natalità e in teoria dovrebbe continuare a pagare. La quota che lei paga per un anno non corrisponde alla quota che diamo per l'assegno di maternità, lei dovrebbe pagare per tot anni quest'assicurazione, allora se una paga un anno e si prende i 4.000.000 e più di assegno di maternità e se non paga più, chi controlla quella che non paga più? Come fa la Regione? Se questa può smettere, facciamo un regalo a questa signora?

*(interruzione)*

**PRESIDENTE**: Collega Romano, la prego di dare le dovute informazioni, non faccia dialogo!

**CHIODI**: La situazione, collega Romano, è diversa, perché se mi assicuro vado avanti a pagare l'assicurazione, anche se mi ammalo, ma qui lei invece fa una proposta che una decide di avere un figlio, si iscrive un anno prima, prende 4 milioni e più e l'anno dopo non paga più nulla e noi abbiamo regalato 5 milioni, a questo punto glieli diamo senza che si iscriva.

*(interruzione)*

**CHIODI**: Scusi, assessore Romano, guardi che quando c'era l'altro pacchetto famiglia c'erano alcune categorie di lavoratori autonomi che programmavano...

*(interruzione)*

**CHIODI**: Certamente, basta andare a vedere, c'erano alcune categorie iscritte alle casse degli architetti, degli avvocati eccetera, che programmavano un anno...

*(interruzione)*

**CHIODI**: Ma stia zitto, che programmavano il non pagamento della loro cassa contributiva come la cassa dell'ordine degli architetti o la cassa dell'ordine degli avvocati, perché queste situazioni ci sono state e sono anche state scritte sui giornali, non le ho inventate io, allora come ho letto io i giornali, li avrà letti anche il collega Morandini, questa è una semplice domanda, è meglio che regaliamo i soldi così.

**PRESIDENTE**: Pongo in votazione - collega Romano, lei poi avrà modo di spiegare - l'emendamento Pinter. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 10 voti favorevoli, 5 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo al prossimo emendamento, primo firmatario il cons. Gasperotti, che recita: 'La lettera b) del comma 1 dell'art. 1 è sostituita dalla seguente: "b) all'articolo 8, comma 2, la lettera a) viene soppressa. Nella lettera e) le parole "in situazione di non autosufficienza" sono soppresse.'

La prima parte, collega Gasperotti, è già nella proposta Romano, la seconda va trattata ed è aggiuntiva dell'emendamento, il protocollo è il n. 10.709.

Prego dare lettura del testo tedesco.

**DENICOLO'**: Abänderungsantrag zu Artikel 1 eingebracht von den Abgeordneten Gasperotti, Pinter, De Stefani, Benedetti, Dalbosco, Kury und anderen.

In Artikel 1 Absatz 1 wird Buchstabe b) durch folgenden ersetzt:

„b) In Art. 8 Absatz 2 wird Buchst. a) gestrichen. Bei Buchstabe c) werden die Worte „die Pflegebedürftigen“ gestrichen.“

**PRESIDENTE**: Intende illustrarlo, cons. Gasperotti? Prego.

**GASPEROTTI**: Questo emendamento cerca di fare chiarezza fra assistenza e previdenza. Non la posso definire previdenza la casualità della presenza nel nucleo familiare di un componente in situazione di non autosufficienza, la non autosufficienza è legata alla persona, c'è la Costituzione che lo dice, non posso fare diventare oggetto di scambio anche situazioni di questo tipo, perché è tutta la questione che riguarda l'assistenza, comprendo che ci sono problemi legati a questa questione, ma non è questo il modo per risolverli. L'assegno di accompagnamento, tutta la parte che viene affidata al soggetto che si trova nelle condizioni di non autosufficienza, quello è il luogo di intervento, altrimenti non ci sta dentro, proprio per il ragionamento che faceva prima l'assessore Romano, la situazione di non autosufficienza, perché altrimenti diventa assistenza.

L'assessore Romano sta discutendo con il cons. Morandini, questo emendamento stralcia l'intervento come previdenza sulle condizioni di familiari in posizione di non autosufficienza, la non autosufficienza riguarda il soggetto singolo e quindi non può essere inserito in questo intervento che si chiama intervento di previdenza, quindi 'il nucleo familiare è composto' alle situazioni e non legare questo alle condizioni di non autosufficienza, mi sembra più chiaro anche per evitare che ci sia quella confusione fra assistenza e previdenza che non giova a nessuno, anche perché diventerebbe difficile stabilire le responsabilità di garanzia del pubblico e delle leggi che intervengono in questi settori. Grazie.

**PRESIDENTE**: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento a firma del cons. Gasperotti? Il primo firmatario dell'emendamento può replicare, prima non ho visto che uno dei firmatari è la collega Chiodi, ma se prima di dare la parola alla Giunta qualcuno intende intervenire per chiudere la discussione sull'emendamento, come abbiamo sempre proceduto, può farlo.

La parola alla collega Klotz.

**KLOTZ**: Im Buchstaben c) werden die Worte „die Pflegebedürftigen“ gestrichen. Mein Artikel 8 Buchstabe c) enthält „die Pflegebedürftigen“ nicht. Ist hier ein Buchstabe verwechselt worden, Kollege Gasperotti?

*(interruzione)*

**PRESIDENTE**: Vuole spiegare, assessore Romano? L'osservazione che fa la Presidenza non è da non tenere in considerazione, la spieghi, perché, giustamente, la lettera e) così come l'ho letta...

**ROMANO**: Non capisco il problema, signor Presidente. Allora è sbagliata la traduzione in tedesco, perché la lettera e) dell'art. 8 della legge n. 4 dice: 'svolgono in modo diretto all'interno del proprio nucleo familiare l'attività inerente all'organizzazione dell'andamento della vita familiare, la cura e l'educazione dei figli o comunque dei minori eventualmente presenti o la cura e il sostegno dei membri della famiglia in situazione di non autosufficienza', quindi l'art. 8, lettera e) all'ultima frase dice: 'svolgono la cura e il sostegno dei membri della famiglia in situazione di non autosufficienza', il collega Gasperotti propone di eliminare quest'ultimo pezzetto della lettera e) dell'art. 8 della legge n. 4. In tedesco non so come sia, perché, confesso il mio peccato, non conosco il tedesco, sull'italiano è stato corretto.

**PRESIDENTE**: Ha fatto bene, perché sul testo tedesco non è precisato. Credo che il chiarimento dell'assessore Romano sia esauriente.

Ha chiesto di intervenire il collega Saurer. Prego.

**SAURER**: Danke, Herr Präsident. Ich würde schon sagen, daß dieser Passus im Artikel 8 Buchstaben e) enthalten bleiben sollte. Es muß mit der Hausfrauenarbeit die Pflege vereinbar sein, weil damit auch ein Pflegegeld verbunden ist und in manchen Staaten ist sogar eine Versicherung damit verbunden. Ich glaube, daß die Eintragung ins Hausfrauenalbum kompatibel sein muß mit der Pflege des Angehörigen der eigenen Familie, selbst wenn ein Pflegegeld bezahlt wird und selbst wenn eine Versicherung damit verbunden ist, ansonsten wird das ganze System aus den Angeln gehoben. Das ist sehr gut überlegt worden, warum das hineinkommt und ich sehe keinen Grund das jetzt hier herauszunehmen. Es wird unter dem Buchstaben e) die Hausfrauenarbeit gekennzeichnet.

**PRESIDENTE**: Ha chiesto di intervenire la collega Chiodi. Lei rinuncia? Bene.

Cons. Morandini, lei ha chiesto di intervenire? A lei la parola.

**MORANDINI**: Grazie, Presidente. Leggendo l'emendamento in discussione e vedendo la norma attualmente in vigore su cui l'emendamento intende intervenire, ho fatto mente locale a quando proposi questa norma e ricordo bene che la ratio era proprio quella di dare pari dignità al lavoro svolto all'interno del nucleo familiare sia che esso sia svolto per la cura dei figli, sia che sia svolto per la cura e l'assistenza alle persone non autosufficienti, quindi un emendamento come quello che si discute, che vuole togliere questa seconda parte secondo me impoverisce una delle ragioni di fondo per cui è nata la norma, allora in questo senso mi pronuncio negativamente, fra l'altro tenendo presente che in già in discussione generale siamo intervenuti sull'intera tematica dei non autosufficienti, su cui già abbiamo espresso i nostri intendimenti e quindi a maggior

ragione in questo contesto nella prospettiva che si può aprire su questo versante rappresento il mio voto contrario all'emendamento in discussione e quindi il mantenimento dell'articolo in vigore così come è scritto.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire la collega Kury. Ne ha la facoltà.

**KURY:** Ich möchte mich jetzt nicht inhaltlich äußern, sondern rein formal erklären warum es zu diesen Schwierigkeiten gekommen ist. Im Artikel 8 des momentanen Gesetzes gibt es einen Buchstaben e) und dieser Buchstaben e) hat im letzten Satz die Worte „Unterstützung jener Familienmitglieder zusammenhängt, die auf fremde Hilfe angewiesen sind“.

Nun hat der Kollege Gasperotti einen Abänderungsantrag auf italienisch eingebracht, wo er sagt, er möchte den letzten Teil streichen „jener Familienmitglieder zusammenhängt, die auf fremde Hilfe angewiesen sind“. Nun wurde dieser Abänderungsantrag, der auf italienisch eingebracht worden ist, wieder rückübersetzt in das deutsche, und zwar anstelle derselben Formulierung wie sie im Gesetz drinnen steht mit den Worten „pflegebedürftige Familienmitglieder“. Das ist das ganze Problem.

Frau Klotz, ich gebe Ihnen schon recht, wenn jemand den Text so liest, der findet den Bezug nicht. Ich wollte Ihnen nur helfen zu erklären, warum es zu diesem Mißverständnis gekommen ist. Die Rückübersetzung vom italienischen Text war nicht konform mit dem vorliegenden Text und inhaltlich möchte ich mich nicht äußern.

**PRESIDENTE:** Ha fatto bene la collega Klotz a segnalare alla Presidenza che c'è stato questo errore nella traduzione del testo in lingua tedesca, la collega Kury l'ha spiegato e credo sia per tutti molto più chiaro.

Intende intervenire sull'emendamento? Prego, collega Klotz.

**KLOTZ:** Zum Fortgang der Arbeiten. Ich verstehe schon, daß es in diesem gesamten Chaos von Abänderungsanträgen, Anträgen zu Änderungsanträgen zu Änderungsanträgen auch einmal zu Fehlern kommen kann, aber ich habe als Mitglied deutscher Muttersprache das Recht, die Abänderungsanträge in meiner Muttersprache so zu haben, daß ich den Arbeiten folgen kann.

Wenn ich nicht den italienischen Text mit lese und das habe ich jetzt nicht getan, dann steht hier, im Artikel 8 Absatz 2 wird der Buchstabe a) gestrichen und bei Buchstaben c) werden die Worte „die Pflegebedürftigen“ gestrichen. Nachdem ich die Arbeiten aufmerksam verfolgte sehe ich, daß hier in keinem dieser Absätze das Wort „die Pflegebedürftigen“ enthalten ist, nachdem sich das auf Buchstaben c) bezieht und das ist schon einmal die erste Unverständlichkeit. Ich schaue alle anderen Absätze an, aber da kommt das Wort auch nicht vor.

Infolgedessen, Herr Präsident, glaube ich wäre es notwendig, wenn wir hier, damit die Arbeiten auch entsprechend verfolgt werden können, darauf achten, daß immer auch in der deutschen Formulierung die richtigen Bezüge angegeben sind und daß man das hier überprüft. Ich kann natürlich schon jedesmal fragen, was denn jetzt



wirklich gestrichen wird, aber man sollte das so wie die anderen Kollegen schon auch auf Anhieb finden können. Wie gesagt, es kann einmal passieren, aber ich würde Sie bitten, wenn das Personal Zeit hat, daß man solche Dinge vielleicht ein wenig überarbeitet, weil es sonst unmöglich ist den Arbeiten richtig zu folgen. Wie gesagt, ich habe Verständnis, das Personal ist überfordert auch in diesem Moment, aber wenn man ein wenig Zeit hat, sollte man irgendwann nachsehen, ob die richtigen Bezüge hergestellt worden sind.

**PRESIDENTE**: Collega Klotz, cerchiamo di sdrammatizzare, è un lavoro non facile e credo che una parola di apprezzamento vada al lavoro molto impegnativo che porta avanti l'Ufficio Traduzioni, in modo molto professionale. E' successo, è un caso unico, lei l'ha segnalato, cercheremo di essere molto più attenti perché non succeda, ma - ripeto - è un caso unico. Tutti noi apprezziamo il lavoro e sento di spendere una parola a favore dell'Ufficio Traduzioni, perché si trova di fronte a centinaia di emendamenti che vengono presentati in continuazione, è una giustificazione che non occorre evidenziare in quest'aula.

Qualcun altro intende intervenire?  
La parola al cons. Gasperotti.

**GASPEROTTI**: Volevo parlare anche al collega Saurer per chiarire il mio intervento. Esso mira a togliere, non aggiungere nulla, all'art. 8 il requisito 'in situazioni di non autosufficienza', cioè il testo rimarrebbe così: 'E' istituito per ciascuna Provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'albo provinciale delle persone casalinghe. L'iscrizione all'albo è volontaria e possono chiedere l'iscrizione all'albo le persone che: '...Al punto e) dice: 'svolgono in modo diretto all'interno del proprio nucleo familiare l'attività inerente all'organizzazione e all'andamento della vita familiare, la cura e l'educazione dei figli o a comunque dei minori eventualmente presenti nel nucleo o la cura ed il sostegno dei membri della famiglia', punto! Tolgo, perché non si faccia confusione fra l'intervento personale che diventa difficile da capire, l'ultima parte 'in situazione di non autosufficienza', che non è un requisito. Tutto lì, non volevo stravolgere, anzi, semplificare.

**PRESIDENTE**: Ha chiesto di intervenire il collega Benedikter. Ne ha la facoltà.

**BENEDIKTER**: Herr Präsident, wir müssen imstande sein die Gesetzgebungsarbeit in Deutsch zu verfolgen und nicht gezwungen sein, das Deutsche mit dem Italienischen zu vergleichen. Jetzt stellt sich heraus, daß Dinge passiert sind, weil das Personal zeitlich überfordert war, so daß man nicht mehr weiß, was der echte Text des Gesetzes ist und worüber abgestimmt werden soll. Dann muß dem Personal eben soviel Zeit gegeben werden, daß man sich auf den deutschen Text auch verlassen kann.

Ich kann dann das nicht einfach abtun, indem ich sage, das Personal hat zu wenig Zeit gehabt und das ist passiert. Wir sind eine gesetzgebende Versammlung und da muß der deutsche Text ebenso so zuverlässig sein wie der italienische. So kann es

nicht weitergehen. Für heute ist sowieso Schluß und für das nächste Mal soll die Garantie gegeben werden, daß die deutschen Texte dem italienischen Text entsprechen und daß man sich auf die deutschen Texte gleich verlassen kann wie auf die italienischen Texte.

**PRESIDENTE**: Non ripeto quello che ho detto prima, penso di averlo chiarito.  
Ha chiesto di intervenire la collega Klotz.

**KLOTZ**: Zum Abänderungsantrag Herr Präsident. Nach den zusätzlichen Erläuterungen des Kollegen Gasperotti wird es beispielsweise für mich noch schwieriger zu verstehen, was im deutschen Text jetzt gestrichen wird. Ich verlese nur den Artikel. Ich bitte meine Kolleginnen und Kollegen diesen Absatz e) in deutsch einmal genau durchzulesen.

„e) In direkter Weise innerhalb der eigenen Familie die Tätigkeit ausüben, die mit der Organisation und mit dem Ablauf des Familienlebens, der Pflege und der Erziehung der in der Familie allfällig befindlichen Kinder oder jedenfalls minderjährigen Personen bzw. mit der Pflege und der Unterstützung jener Familienmitgliedern zusammenhängt, die auf fremde Hilfe angewiesen sind.“

Nach der letzten Erläuterung von Gasperotti müßte es dann heißen: und der Erziehung, der in der Familie allfällig befindlichen Kinder oder jedenfalls minderjährigen Personen bzw. mit der Pflege und der Unterstützung pflegebedürftiger Personen oder? Ich habe schon verstanden, er will streichen „die auf fremde Hilfe angewiesen sind“. Also, mit der Pflege und der Unterstützung von Familienmitgliedern ohne fremde Hilfe? Ich verlange, Herr Präsident, daß das bis zum nächsten Mal richtig formuliert ist. Es soll auch in Deutsch exakt formuliert sein.

**PRESIDENTE**: Collega Klotz, mi pare che lei abbia capito molto bene che c'è da parte della Presidenza l'impegno che non si ripetano questi errori, anche se io continuo a dire che è un lavoro non facile e che merita...

*(interruzione)*

**PRESIDENTE**: Le ho chiesto prima, è intervenuta, ha segnalato alla Presidenza il fatto, ho detto che lei ha ragione, che la Presidenza avrebbe provveduto a correggere il testo tedesco, è intervenuto il collega Benedikter, dobbiamo sdrammatizzare un errore unico, quindi cerchiamo di capirci una volta per sempre: dò lettura del testo tedesco così come è stato corretto dalla Presidenza, perché lei possa capire che da parte della Presidenza è stato immediatamente provveduto a emendare.

Prego, collega Denicolò, per favore dia lettura del testo corretto.

**DENICOLO'**: Der neue Absatz e) würde also lauten:

„e) In direkter Weise, innerhalb der eigenen Familie die Tätigkeit ausüben, die mit der Organisation und mit dem Ablauf des Familienlebens, der Pflege und der Erziehung der in der Familie allfällig befindlichen Kinder oder jedenfalls

minderjährigen Personen bzw. jene Tätigkeit ausüben, die mit der Pflege und Unterstützung zusammenhängt.“

**PRESIDENTE**: Nessuno intende più intervenire.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 2 voti contrari, 2 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Sono le ore 17.56, anche se era prevista una seduta notturna, mi pare siamo tutti contenti di chiudere qui i lavori.

Auguro a tutti buon viaggio e buona serata.

La seduta è tolta.

(ore 17.56)

## INDICE

In discussione congiunta:

**Disegno di legge n. 63:** Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti interventi di previdenza integrativa e di assicurazione sociale, nonché nuovi interventi in materia (presentato dai Consiglieri regionali Saurer, Kasslatte Mur, Achmüller, Denicolò e Frasnelli)

pag. 1

## INHALTSANGABE

In vereinheitlichter Debatte:

**Gesetzentwurf Nr. 63:** Änderungen und Ergänzungsvorsorge und Sozialversicherung sowie neue Maßnahmen in diesem Sachbereich (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Saurer, Kasslatte-Mur, Achmüller, Denicolò, und Frasnelli)

Seite 1

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI  
VERZEICHNIS DER REDNER**

<b>PINTER Roberto</b> <i>(Gruppo Solidarietà - Rifondazione)</i>	pag.	22-27-48-51-52-57
<b>VECLI Gianpietro</b> <i>(Gruppo Italia Federale)</i>	"	24-30-46
<b>BENEDIKTER Alfons</b> <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	25-26-51-52-58-67
<b>MORANDINI Pino</b> <i>(Forza Italia - C.D.U.)</i>	"	28-43-59-65
<b>KLOTZ Eva</b> <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	29-45-47-50-64-66-67
<b>CONCI-VICINI Paola</b> <i>(Gruppo Partito Popolare del Trentino-A.A.)</i>	"	31
<b>GASPEROTTI Guido</b> <i>(Gruppo Solidarietà - Rifondazione)</i>	"	32-49-63-67
<b>SAURER Otto</b> <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	33-64
<b>IANIERI Franco</b> <i>(Gruppo Misto)</i>	"	33
<b>ZENDRON Alessandra</b> <i>(Gruppo Lista Verde-Grüne Fraktion-Grupa Vërc)</i>	"	34
<b>LEITNER Pius</b> <i>(Gruppo Die Freiheitlichen)</i>	"	35
<b>TAVERNA Claudio</b> <i>(Gruppo Alleanza Nazionale)</i>	"	36
<b>CHIODI-WINKLER Wanda</b> <i>(Gruppo Partito Democratico della Sinistra)</i>	"	37-62
<b>DALBOSCO Marco</b> <i>(Gruppo La Rete)</i>	"	39
<b>DENICOLO' Herbert Georg</b> <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	41

<b>ROMANO Francesco</b> ( <i>Gruppo Partito Popolare del Trentino-A.A.</i> )	pag.	42-48-50-53-56-60-64
<b>WILLEIT Carlo</b> ( <i>Gruppo Ladins - Autonomia Trentino Integrale</i> )	"	55
<b>KURY Cristina Anna</b> ( <i>Gruppo Lista Verde-Grüne Fraktion-Grupa Vërc</i> )	"	59-65